



Sviluppo Rurale Piemonte 2023-2027



SSL GAL TERRE DEL SESIA
S.I.S.Te.Ma

Sviluppo Integrato e Sostenibile dei **Territori Marginali** della Valsesia de del Lago D'Orta

*Complemento per lo Sviluppo Rurale della Regione Piemonte 2023-2027,
adottato con DGR n. 17-6532 del 20.02.2023 e s.m.i*

GAL	TERRE DEL SESIA
INTERVENTO	SRD13 - Investimenti per la trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli
BANDO	3/2025
SCADENZA	Ore 12,00 del 30 MAGGIO 2025

A.	Intervento, soggetti e risorse	1
A.1	Descrizione generale dell'Intervento	1
A.2	Finalità e obiettivi del Bando.....	2
A.3	Accordo di rete territoriale.....	3
A.4	Beneficiari: chi può presentare la domanda di sostegno.....	4
A.5	Numero di domande presentabili	4
A.6	Dotazione finanziaria	4
A.7	Scadenze presentazione della domanda	4
B.	Caratteristiche del regime di sostegno	5
B.1	Entità della spesa e del sostegno.....	5
B.2	Tipologia di agevolazione e tassi di sostegno.....	5
B.3	Localizzazione dell'operazione	6
B.4	Criteri di ammissibilità	6
B.5	Investimenti ammissibili.....	9
B.5.1.	Tipologia di investimenti ammissibili.....	9
B.5.2.	Tipologia di investimenti non ammissibili.....	9
B.6	Spese ammissibili	9
B.6.1.	Caratteristiche delle spese ammissibili.....	9
B.6.2.	Categorie di spese ammissibili	10
B.6.3.	Spese non ammissibili	11
B.6.4.	Imposta sul valore aggiunto (IVA) e altre imposte e tasse.....	12
B.6.5.	Inizio e decorrenza delle spese	12
B.6.6.	Termini per la conclusione e la rendicontazione delle operazioni	13
B.6.7.	Cumulabilità degli aiuti e divieto di doppio finanziamento	13
B.7	Criteri di selezione e graduatoria	14
B.8	Impegni (obblighi) dei soggetti beneficiari	18
B.8.1.	Impegni essenziali	18
B.8.2.	Impegni accessori.....	19
C.	Fasi e tempi del procedimento	19
C.1	Procedimento amministrativo	19
C.1.1.	Responsabili e tempi del procedimento.....	19
C.1.2.	Termini e fasi del procedimento.....	20
C.2	Domanda di sostegno.....	21
C.2.1.	Iscrizione all'anagrafe agricola unica e costituzione del fascicolo aziendale	21
C.2.2.	Presentazione delle domande	22
C.2.3.	Documentazione richiesta per la domanda di sostegno.....	24
C.3	Istruttoria della domanda di sostegno	27
C.3.1.	Istruttoria di ammissione e formazione della graduatoria.....	27

C.4	Modifiche in corso d’opera al progetto.....	29
C.4.1.	Variante	29
C.4.1.1.	Documentazione da allegare alla domanda di variante	30
C.4.2.	Adattamento tecnico / tecnico-economico	31
C.5	Eventuali ulteriori fasi di partecipazione del beneficiario	32
C.5.1.	Domanda di proroga.....	32
C.5.2.	Domanda di voltura	32
C.5.3.	Domanda di rinuncia	33
C.5.4.	Domanda di correzione errori palesi	33
C.6	Domande di pagamento	33
C.6.1.	Domanda di saldo	34
C.6.2.	Istruttoria domande di saldo	35
C.6.3.	Richiesta di annullamento della domanda di pagamento	36
C.7	Controlli ex-post (successivi al pagamento).....	36
C.8	Riduzioni, sanzioni e decadenza/revoca (a seguito del mancato rispetto degli impegni).....	37
C.9	Recupero dei pagamenti indebitamente percepiti	37
C.10	Cause di forza maggiore e circostanze eccezionali	38
D.	Disposizioni finali	38
D.1	Ispezioni e controlli	38
D.2	Dichiarazioni rese ai sensi del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000	39
D.3	Monitoraggio dei risultati	40
D.4	Pubblicazione, informazioni e contatti	40
D.5	Ricorsi.....	40
E.	Glossario	41
F.	Normativa di riferimento	43
F.1	Regolamenti dell’Unione Europea.....	43
F.2	Norme statali.....	43
F.3	Manuali dell’Organismo pagatore ARPEA	44
F.4	Norme regionali	44
F.5	Atti regionali.....	44
G.	Allegati.....	45

A. Intervento, soggetti e risorse

A.1 Descrizione generale dell'Intervento

L'Intervento si inserisce nella SSL "S.I.S.Te.Ma - Sviluppo Integrato e Sostenibile dei Territori Marginali della Valsesia de del Lago D'Orta" del GAL Terre del Sesia, approvato dalla Regione Piemonte con Determinazione Dirigenziale N° 939 del 01 dicembre 2023, nel quadro dell'Intervento SRG06 del CSR 2023-2027.

L'intervento è finalizzato a promuovere la crescita economica delle aree rurali attraverso un'azione di rafforzamento della produttività, redditività e competitività sui mercati del comparto agricolo, agroalimentare e agroindustriale migliorandone, al contempo, le performance climatico-ambientali.

Tale finalità generale è perseguita attraverso il sostegno agli investimenti materiali ed immateriali delle imprese che operano nell'ambito della prima trasformazione dei prodotti agricoli di cui all'Allegato I al TFUE, esclusi i prodotti della pesca.

Ai fini del presente intervento, per processi di trasformazione e commercializzazione si intendono una o più delle seguenti attività: cernita, lavorazione, conservazione, stoccaggio, condizionamento, trasformazione, confezionamento, commercializzazione delle materie prime agricole.

In tale contesto, è prevista la concessione del sostegno ad investimenti che perseguano le finalità specifiche delle due azioni di seguito descritte:

Azione 1

- a) valorizzazione del capitale aziendale attraverso l'acquisto, realizzazione, ristrutturazione, ammodernamento di impianti e strutture di cernita, lavorazione, conservazione, stoccaggio, condizionamento, trasformazione, confezionamento, commercializzazione delle materie prime della filiera agricola locale;
- b) miglioramento tecnologico e razionalizzazione dei cicli produttivi, incluso l'approvvigionamento e l'efficiente utilizzo degli input produttivi, tra cui quelli energetici e idrici, in un'ottica di sostenibilità;
- c) miglioramento dei processi di integrazione nell'ambito delle filiere;
- d) adeguamento/potenziamento degli impianti e dei processi produttivi ai sistemi di gestione della qualità e ai sistemi di gestione ambientale, di rintracciabilità e di etichettatura del prodotto;
- e) miglioramento della sostenibilità ambientale, anche in un'ottica di riutilizzo dei sottoprodotti e degli scarti di lavorazione,
- f) conseguimento di livelli di sicurezza sul lavoro superiori ai minimi indicati dalla normativa vigente;
- g) aumento del valore aggiunto delle produzioni, inclusa la qualificazione delle produzioni attraverso lo sviluppo di prodotti di qualità e/o sotto l'aspetto della sicurezza alimentare;
- h) apertura di nuovi mercati.

Azione 2

- a) Installazione di impianti per la produzione di energia elettrica e/o termica da fonti rinnovabili, limitatamente all'autoconsumo aziendale, ovvero per il recupero del calore prodotto da impianti produttivi.

A.2 Finalità e obiettivi del Bando

In area GAL le imprese di trasformazione delle materie prime agricole sono numericamente molto limitate in quanto è solitamente l'azienda agricola ad effettuare direttamente la trasformazione e la vendita diretta del prodotto agroalimentare. Va tuttavia fatta una distinzione tra il settore vitivinicolo e quello lattiero caseario: se nel settore vinicolo le imprese principali lavorano la totalità della propria materia prima essendo in grado di immettere direttamente sul mercato tutto il vino prodotto (con valori elevati essendo il vino dell'Alto Piemonte molto apprezzato anche all'estero), nell'ambito zootecnico le imprese hanno carenza di prodotto nei mesi estivo/autunnali (sia per il calo produttivo di latte nelle aziende tradizionali che per la maggiore capacità di commercializzazione grazie alle presenze turistiche) ed un eccesso di materia prima (latte) nei mesi invernali con difficoltà di commercializzazione nei mesi successivi alle festività natalizie. In questo contesto, risulta evidente la necessità di sostenere prioritariamente l'attività delle imprese di trasformazione lattiero casearie operanti in area GAL per due ordini di motivi: il ruolo fondamentale dei caseifici consortili nella sostenibilità economica delle piccole aziende zootecniche di area GAL (in particolar modo per quelle operanti in area D) e la capacità di sopperire alla carenza di prodotti lattiero-caseari sia per la vendita diretta che nell'ambito del conferimento a grossisti e stagionatori.

Con gli interventi della srd013 si vuole contrastare la difficoltà di reperimento di prodotto agroalimentare di origine locale sia negli esercizi ristorativi-commerciali che nei punti vendita commerciali, carenza che ne riduce l'acquisto ed il consumo sia da parte dei turisti sia da parte dei residenti.

Con l'intervento srd013 si sosterranno tutte le tipologie di investimento di cui al paragrafo precedente, ma sarà pertanto data priorità agli investimenti per migliorare la capacità di stoccaggio per aumentare la disponibilità di prodotto da dedicare alla vendita diretta, agli interventi per il miglioramento dei punti vendita aziendali e delle capacità logistiche di distribuzione oltre che per la diversificazione ed il miglioramento qualitativo dei prodotti.

I beneficiari dovranno garantire ricadute positive nell'ambito del turismo enogastronomico attraverso la realizzazione e lo sviluppo di progetti di rete territoriale con gli enti locali volti a favorire una maggiore coerenza e complementarità tra gli investimenti privati e gli investimenti infrastrutturali e promozionali pubblici in ambito turistico. Pertanto sarà previsto l'impegno per le imprese di trasformazione di collaborare con gli enti locali di area GAL (Par.A3) nella partecipazione a eventi e manifestazioni volte a promuovere e valorizzare il prodotto agroalimentare locale.

Nella valutazione per l'ammissibilità delle domande di aiuto sarà valorizzata la capacità del richiedente di coinvolgere più imprese di commercializzazione e vendita del prodotto aziendale, al

fine di garantirne una più ampia distribuzione a livello territoriale.

A.3 Accordo di rete territoriale

Il presente bando è finalizzato a sostenere la realizzazione di PROGETTI INTEGRATI DI RETE TERRITORIALE (PIRT). A essi devono partecipare, contemporaneamente e in forma congiunta, più soggetti, ciascuno dei quali realizza un intervento nella propria azienda non soltanto per conseguire un proprio vantaggio diretto, ma anche per favorire la competitività della filiera/rete nel suo complesso e, indirettamente, di tutte le imprese che vi aderiscono.

Alla rete possono aderire **Imprese, singole o associate, che operano nell'ambito delle attività di prima trasformazione delle materie prime agricole** ed Enti pubblici locali. Solo le **Imprese, singole o associate, che operano nell'ambito delle attività di cui sopra** possono presentare domanda di sostegno a valere sulla presente misura (SRD13).

La partecipazione al bando da parte delle **imprese singole o associate**, è subordinata alla sottoscrizione di un apposito accordo di rete territoriale con gli Enti Pubblici Locali e destinato a garantire la collaborazione dell'impresa stessa nelle attività di supporto alla realizzazione di eventi sul territorio per la promozione dei prodotti enogastronomici ed agroindustriali tipici delle Terre del Sesia.

Per garantire l'ammissibilità a finanziamento dell'impresa richiedente, l'accordo di rete sottoscritto deve contenere le seguenti caratteristiche minime, descritte sulla base dell'apposito modello allegato al presente bando (**ALLEGATO VIII – Accordo di rete**)

- Descrizione dell'attività di cui l'impresa si fa carico gratuitamente a vantaggio della promozione del territorio:
 - o Tipologia di attività (es: partecipazione ad eventi e/o fiere; supporto nell'organizzazione di visite guidate, mostre, degustazioni; realizzazione di materiale informativo; ecc...)
 - o Descrizione dettagliata dell'attività concordata con l'Ente Pubblico Locale con specifico riferimento alle ricadute turistiche e promozionali generate (es: la fiera XXX, organizzata con XXX, partecipazioni previste n° XX, visibilità, materiale prodotto, ecc...)
 - o Data o periodo dell'attività, durata dell'attività e cadenza (n° anni di durata, n° attività annue, ecc)
- Valore complessivo delle prestazioni offerte gratuitamente all'Ente Pubblico con cui è stato sottoscritto l'accordo

Per essere ammissibili, il valore delle prestazioni lavorative offerte all'ente pubblico non deve essere inferiore a 1 evento ogni 10.000 € di spesa ammessa nell'arco temporale pari al mantenimento degli impegni – 5 anni.

L'accordo di rete di cui al presente bando rientra nell'ambito dei cosiddetti "Accordi di Rete territoriale", forma di cooperazione (orizzontale e verticale) tra più soggetti, finalizzato a favorire il superamento degli svantaggi della scarsa conoscenza delle opportunità operative delle piccole imprese agricole presenti nel territorio GAL da parte degli Enti Locali, facilitando la condivisione di obiettivi e strategie di sviluppo turistico del territorio anche grazie all'individuazione di "promotori" della destinazione turistica e delle peculiarità enogastronomiche del territorio al fine di garantirne una più ampia distribuzione a livello territoriale.

La rete si costituisce per realizzare un progetto comune, coerente con la strategia di sviluppo locale del GAL sul territorio in cui opera.

A.4 Beneficiari: chi può presentare la domanda di sostegno

Possono presentare domanda di sostegno imprese, singole o associate, che operano nell'ambito delle attività di prima trasformazione (per processi di trasformazione e commercializzazione si intendono uno o più dei seguenti processi: cernita, lavorazione, conservazione, stoccaggio, condizionamento, trasformazione, confezionamento, commercializzazione dei prodotti della filiera agroindustriale) dei prodotti agricoli inseriti nell'Allegato I del Trattato di Funzionamento della UE, esclusi i prodotti della pesca e dell'acquacoltura.

Sono escluse, tuttavia, le seguenti tipologie di impresa:

- 1) imprese che effettuano la sola commercializzazione
- 2) imprese in difficoltà
- 3) imprese che hanno un fatturato derivante dalla lavorazione per conto terzi superiore ad una percentuale del 25% del totale complessivamente fatturato (ex ante)

L'impresa dovrà avere sede legale e/o operativa in area GAL.

A.5 Numero di domande presentabili

È ammissibile da parte del soggetto richiedente la presentazione di un'unica domanda di sostegno.

A.6 Dotazione finanziaria

La dotazione finanziaria prevista per l'attuazione di questo bando (SRD13) è fissata, in € 120.000,00.

A.7 Scadenze presentazione della domanda

Le domande di sostegno possono essere presentate dal 15 aprile 2025 e fino alle ore 12:00 del 30 maggio 2025, pena la non ricevibilità della domanda stessa.

Le domande devono essere presentate con trasmissione telematica esclusivamente attraverso l'apposito servizio on-line del Sistema Informativo Agricolo Piemontese (SIAP) "Sviluppo Rurale

2023-2027” su <https://servizi.regione.piemonte.it>, come specificato nel par. C.2.2 *Presentazione delle domande*.

Per ulteriori dettagli su fasi e termini del procedimento si rimanda al par. C.1 *Procedimento amministrativo*.

B. Caratteristiche del regime di sostegno

B.1 Entità della spesa e del sostegno

La **spesa massima ammissibile** è pari a €. 300.000,00

La **spesa minima ammissibile** è pari a €. 50.000,00

Il sostegno massimo è pari a € 120.000,00 anche nel caso di domande aventi costi ammissibili di valore superiore all'importo di spesa massima ammissibile.

Il beneficiario dovrà realizzare gli investimenti/lavori/spese richiesti nella domanda iniziale per almeno il 70 % di quanto ammesso dall'ufficio istruttore (in termini fisici e/o di importo, fatti salvi eventuali ribassi e sconti applicati dai fornitori) in riferimento alla domanda medesima, pena il decadimento della domanda stessa.

Il sostegno complessivo erogato non può essere in nessun caso superiore al sostegno ammesso a finanziamento in fase di istruttoria della domanda di sostegno.

B.2 Tipologia di agevolazione e tassi di sostegno

Il sostegno è erogato sulla base del rimborso dei costi ammissibili effettivamente sostenuti e documentati dal beneficiario.

L'aliquota di sostegno è pari al 40% delle spese ammesse e sostenute, sotto forma di contributo in conto capitale

Nel caso in cui, in sede di rendicontazione, l'importo dei costi ammissibili risulti inferiore a quello ammesso in sede di concessione, il sostegno sarà rideterminato nel rispetto delle percentuali sopra indicate.

Il sostegno in attuazione del presente intervento è concesso ai sensi degli articoli 60 e 61 del REGOLAMENTO (UE) 2022/2472 della Commissione del 14 dicembre 2022 (ABER), che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali. Nello specifico *“Gli aiuti per i costi sostenuti dalle PMI che partecipano a progetti CLLD di cui all'articolo 31 del regolamento (UE) 2021/1060 e designati come progetti di sviluppo locale Leader nell'ambito del FEASR sono compatibili con il mercato interno ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del trattato e sono esentati dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 108,*

paragrafo 3, dello stesso se soddisfano le condizioni di cui al presente articolo (60) e al capo I del presente regolamento (ABER)”;

“L’importo totale dell’aiuto concesso a norma del presente articolo (61) per progetto CLLD non supera 200 000 EUR”.

B.3 Localizzazione dell’operazione

Ai fini dell’ammissibilità al sostegno le operazioni proposte devono essere localizzate in Area GAL vale a dire nell’intero territorio dei seguenti Comuni:

SUB AREA	COMUNE		AREE: C D MONTA- GNA	
			C	D
AREA VITIVINICOLA	BOCA	CAVALLIRIO	C	
	GHEMME	MAGGIORA	C	
	SIZZANO	GATTINARA	C	
	LOZZOLO	ROASIO	C	
PICCOLI COMUNI MONTANI	ALTO SERMENZA	BALMUCCIA	D	
	BOCCIOLETO	CAMPERTOGNO	D	
	CARCOFORO	CERVATTO	D	
	CIVIASCO	CRAVAGLIANA	D	
	FOBELLO	MOLLIA	D	
	PILA	PIODE	D	
	RASSA	RIMELLA	D	
	ROSSA	SCOPA	D	
	SCOPELLO	VOCCA	D	
POLI TURISTICI	ORTA SAN GIULIO	ALAGNA VALSESIA	C	D
AREA INDUSTRIALE	BOLZANO NOVARESE	GARGALLO	C	
	GOZZANO	GRIGNASCO	C	
	PELLA	POGNO	C	
	PRATO SESIA	ROMAGNANO SESIA	C	
	SAN MAURIZIO D'OPAGLIO	SORISO	C	
	BORGOSIESIA	CELLIO CON BREIA	D	
	GUARDABOSONE	POSTUA	D	
	QUARONA	SERRAVALLE SESIA	D	
VALDUGGIA	VARALLO	D		

B.4 Criteri di ammissibilità

Ai fini dell’ammissibilità delle domande di sostegno, i richiedenti devono rispettare i criteri di ammissibilità sotto elencati:

CR02 – Nel caso di investimenti che non rientrano nel campo di applicazione dell'art. 42 del TFUE (trasformazione di prodotti agricoli in prodotti non agricoli e commercializzazione di questi ultimi), non sono ammissibili le imprese in difficoltà laddove previsto della normativa unionale applicabile.

CR04 - Sono ammissibili a sostegno le operazioni che perseguano uno o più finalità delle azioni previste nell'ambito del presente intervento.

CR05 - Sono ammissibili a sostegno tutti i settori produttivi connessi alla trasformazione e commercializzazione, dei prodotti agricoli di cui all'allegato I del Trattato, ad eccezione dei prodotti della pesca. Il prodotto ottenuto dalla trasformazione e commercializzato può non ricadere nell'Allegato I.

CR06 – Per i beneficiari del presente intervento che siano anche produttori di materia prima agricola, l'attività di trasformazione e commercializzazione deve avere ad oggetto materie prime acquistate/conferite prevalentemente da soggetti terzi. La prevalenza è quantificata al 66% delle materie prime acquistate o conferite.

CR07 - Al fine di assicurare una ricaduta positiva dell'investimento ai produttori agricoli di base, la materia prima utilizzata per l'attività di trasformazione e commercializzazione acquistata/conferita da soggetti terzi deve provenire, per una determinata quota, dai predetti produttori agricoli singoli o associati. Il valore di detta quota è stabilito nella misura del 40%.

CR08 - Ai fini dell'ammissibilità è necessario che le domande di sostegno siano corredate dalla presentazione di un Progetto di investimento e/o di un Piano Aziendale volti a fornire elementi per la valutazione della coerenza dell'operazione per il raggiungimento delle finalità dell'intervento.

CR09 - Al fine di evitare eccessivi oneri amministrativi per la gestione dei procedimenti connessi all'erogazione del sostegno nonché, se del caso, per garantire un maggior grado di sostenibilità economica degli investimenti non sono eleggibili domande di sostegno per le quali la spesa ammissibile sia al di sotto della soglia di 10.000 euro.

CR11 – Al fine di consentire l'accesso ai benefici del sostegno ad un numero adeguato di beneficiari è stabilita una soglia massima di spesa ammissibile pari a 300.000 euro per domanda di sostegno.

CR12- Nel caso di investimenti per la realizzazione di impianti di energia da fonti rinnovabili, devono essere rispettati i seguenti requisiti:

- la produzione di energia da fonti rinnovabili è commisurata al fabbisogno energetico totale dell'azienda. Ad ogni modo, gli impianti per la produzione di energia elettrica non possono superare la capacità produttiva massima di 1 MWe mentre per gli impianti per la produzione di energia termica il limite massimo è di 3 MWt;
- sono ammissibili gli investimenti per la produzione di energia da biogas/biomassa che utilizzino risorse naturali rinnovabili (con l'esclusione di colture dedicate) e/o sottoprodotti e scarti di produzione del beneficiario o di produzioni agricole, forestali o agroalimentari di altre aziende, operanti in ambito locale. Nei documenti di attuazione del presente piano, le Autorità di Gestione Regionali declinano il concetto di ambito locale;
- la produzione elettrica da biomasse deve avvenire in assetto cogenerativo con il recupero di una percentuale minima di energia termica pari al 50%;
- la produzione di energia da biomasse deve rispettare gli eventuali requisiti di localizzazione, di rendimento/emissione stabiliti nella specifica normativa di tutela della

qualità dell'aria;

- la produzione di energia da biomasse deve utilizzare solo i combustibili di cui al D. Lgs 152/2006 - allegato X alla parte V, parte II sez. 4, lettere b), c), d) ed e) in cui tra, l'altro, viene escluso l'utilizzo di colture dedicate;
- gli investimenti previsti sono conformi con il Pacchetto legislativo "Energia pulita per tutti gli europei" e, in particolare, con i criteri di sostenibilità della Direttiva (UE) 2018/2001.

CR13 - Al fine di garantire l'effetto incentivo del contributo pubblico sono ammissibili le operazioni avviate dopo la presentazione della domanda di sostegno.

PUNTEGGIO_ per essere ammissibile al sostegno, il richiedente deve conseguire il punteggio minimo dei criteri di selezione come definito al par. B.7 "Criteri di selezione e graduatoria" e non inferiore a 40 punti

ACCORDO DI RETE_ per essere ammissibile al sostegno, il richiedente deve sottoscrivere un accordo con gli Enti Pubblici Locali e destinato a garantire la collaborazione dell'impresa stessa nelle attività di supporto alla realizzazione di eventi sul territorio per la promozione dei prodotti enogastronomici tipici delle Terre del Sesia

I criteri di ammissibilità sopra elencati devono essere posseduti al momento della presentazione della domanda di sostegno e mantenuti per tutto il periodo di impegno nel caso di ammissione a finanziamento; il mantenimento degli stessi verrà verificato al momento delle istruttorie di tutte le domande di pagamento.

La mancanza di uno solo dei criteri di ammissibilità determina l'inammissibilità della domanda di sostegno.

Non sono ammissibili al sostegno i beneficiari che rientrano nelle seguenti casistiche:

- **Clausola Deggendorf (esclusivamente per le aziende che trasformano prodotti non ricadenti nell'Allegato I del TFUE)**

Non sono concessi Aiuti di Stato a imprese già beneficiarie di aiuti di stato dichiarati illegali e non rimborsati.

- **Imprese in difficoltà (esclusivamente per le aziende che trasformano prodotti non ricadenti nell'Allegato I del TFUE)**

Non è ammessa la concessione di aiuti a imprese in difficoltà nei limiti ed eccezioni previste dalla normativa europea sugli aiuti di stato applicabile al regime di aiuti di stato cui si dà attuazione.

Per imprese in difficoltà si intendono quelle definite dal Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17.06.2014 (GBER) e dagli "Orientamenti sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese non finanziarie in difficoltà" (Comunicazione della Commissione (2014/C 249/01).

Le condizioni sopra descritte devono essere realmente possedute dal beneficiario e non essere frutto di creazione artificiosa per il percepimento del sostegno, come prescritto all'art. 62 del Reg. (UE) 2021/2116 (Clausola di elusione).

B.5 Investimenti ammissibili

B.5.1. Tipologia di investimenti ammissibili

Il bando prevede il finanziamento delle seguenti tipologie di investimento:

- a) Lavori su immobili di proprietà se funzionali alle attività di: cernita, lavorazione, conservazione, stoccaggio, condizionamento, trasformazione, confezionamento, commercializzazione dei prodotti della filiera agricola locale;
- b) acquisto, realizzazione, ristrutturazione, ammodernamento di impianti;
- c) miglioramento tecnologico degli impianti e razionalizzazione dei cicli produttivi, aumento qualitativo e quantitativo delle produzioni;
- d) interventi materiali e immateriali per il miglioramento della sostenibilità ambientale;
- e) conseguimento di livelli di sicurezza sul lavoro superiori ai minimi indicati dalla normativa vigente;
- f) installazione di impianti per la produzione di energia elettrica e/o termica da fonti rinnovabili.

B.5.2. Tipologia di investimenti non ammissibili

Il bando non ammette il finanziamento di investimenti difformi da quanto definito nei paragrafi B.5.1 e B.6.2

B.6 Spese ammissibili

B.6.1. Caratteristiche delle spese ammissibili

Una spesa per essere ammissibile deve essere:

- sostenuta dal beneficiario successivamente alla presentazione della relativa domanda di aiuto e fino ai termini per il completamento dell'investimento;
- imputabile ad un'operazione finanziata; vi deve essere una diretta relazione tra le spese sostenute, le attività svolte e gli obiettivi al cui raggiungimento l'operazione concorre;
- pertinente rispetto all'operazione ammissibile e risultare conseguenza diretta dell'operazione stessa;
- congrua rispetto all'operazione ammessa e comportare costi commisurati alla dimensione del progetto;
- essere necessaria per attuare l'operazione oggetto della sovvenzione.

I costi, ivi compresi quelli relativi alle spese generali, devono essere ragionevoli, giustificati e conformi ai principi di sana gestione finanziaria, in particolare in termini di economicità e di efficienza.

Le spese per essere ammissibili al sostegno devono derivare da:

1. computo metrico estimativo (redatto utilizzando il prezzo Regione Piemonte in corso di validità).
2. confronto tra almeno 3 preventivi;

I tre preventivi di fornitori diversi, riportanti le caratteristiche tecniche dell'oggetto della fornitura. Le offerte devono essere indipendenti, comparabili e competitive rispetto ai prezzi di mercato. I preventivi devono essere intestati al beneficiario, datati e sottoscritti dal fornitore; in caso non siano sottoscritti e/o datati deve essere dimostrata la loro tracciabilità allegando le comunicazioni telematiche (mail, pec) o elettroniche (fax) dalle quali deve risultare il mittente e la data.

Eccezioni:

- per gli investimenti afferenti macchinari, impianti, attrezzature o processi innovativi per i quali non è possibile reperire tre differenti offerte comparabili tra di loro e vengano presentati solamente uno o due preventivi, è necessario presentare una relazione tecnica illustrativa della scelta del bene e dei motivi di unicità del/i preventivo/i proposto/i, predisposta e sottoscritta da un professionista competente
- nel caso di elementi di completamento/implementazione di impianti preesistenti, per cui si voglia ricorrere al medesimo fornitore (e conseguentemente la presentazione di un solo preventivo dei tre richiesti), è necessario presentare una relazione tecnica illustrativa che attesti la necessità tecnica delle soluzioni adottate, predisposta e sottoscritta da un professionista competente;

B.6.2. Categorie di spese ammissibili

Sono ammissibili le seguenti categorie di spese/investimenti:

- a. costruzione, miglioramento, ristrutturazione, recupero e ampliamento di beni immobili e relative pertinenze, incluse le opere di miglioramento fondiario esclusivamente se funzionali al raggiungimento degli obiettivi del progetto aziendale e se a favore del miglioramento della redditività dell'impresa.

Sono esclusi investimenti relativi ad abitazioni

- b. acquisto di nuovi macchinari, impianti, attrezzature e allestimenti, inclusa la messa in opera;

l'acquisto di veicoli stradali è ammissibile per quanto riguarda autocarri e furgoni adibiti a trasporto merci per vendita diretta e/o consegna prodotti a domicilio, sia specificamente attrezzati con celle frigorifere o come negozi ambulanti che non specificamente attrezzati. È escluso l'acquisto di mezzi per trasporto persone o di mezzi con più di tre posti compreso quello del conducente;

- c. gli investimenti per la produzione di energia da fonti rinnovabili sono ammissibili solo se destinati all'autoconsumo aziendale dell'energia prodotta ovvero la capacità della installazione che produce energia non deve eccedere il fabbisogno annuale di consumo aziendale;

- d. spese generali collegate alle spese di cui ai punti a) e b), nella misura massima del 10% dell'importo totale dei lavori ammessi a finanziamento e nella misura massima del 4% dell'importo totale degli acquisti ammessi a finanziamento, come onorari di architetti, ingegneri e consulenti, compensi per consulenze in materia di sostenibilità ambientale ed economica, inclusi studi di fattibilità.
- e. investimenti immateriali:
 - o acquisizione, sviluppo o diritto d'uso di programmi informatici, cloud e soluzioni simili e acquisizione di brevetti, licenze, diritti d'autore e marchi commerciali;

Con riferimento agli investimenti, le spese di ammortamento si possono considerare spese ammissibili alle seguenti condizioni:

1. l'importo della spesa sia debitamente giustificato da documenti con un valore probatorio equivalente alle fatture;
2. i costi si riferiscono esclusivamente al periodo di sostegno all'operazione;
3. all'acquisto dei beni ammortizzati non hanno contribuito altre sovvenzioni pubbliche.

B.6.3. Spese non ammissibili

Non sono ammissibili le seguenti categorie di spesa:

- imposta sul valore aggiunto (IVA);
- acquisto di diritti di produzione agricola;
- acquisto di diritti all'aiuto;
- acquisto di terreni e fabbricati
- acquisto di animali e acquisto di piante annuali con le relative spese di impianto per uno scopo diverso da: 1) ripristinare il potenziale agricolo o forestale a seguito di calamità naturali, avversità atmosferiche o eventi catastrofici; 2) proteggere il bestiame dai grandi predatori o utilizzare il bestiame nella silvicoltura al posto dei macchinari; 3) allevare razze a rischio di estinzione definite all'articolo 2, punto 24, del regolamento (UE) 2016/1012 del Parlamento europeo e del Consiglio) nell'ambito degli impegni di cui all'articolo 70 del Regolamento (UE) n. 2021/2115; 4) preservare le varietà vegetali minacciate di erosione genetica nell'ambito degli impegni di cui all'articolo 70 del Regolamento (UE) n. 2021/2115
- interessi passivi a eccezione di quelli relativi a sovvenzioni concesse sotto forma di abbuono d'interessi;
- investimenti in infrastrutture su larga scala che non rientrano nelle strategie di sviluppo locale di tipo partecipativo di cui all'articolo 32 del regolamento (UE) 2021/1060, ad eccezione degli investimenti nella banda larga e di interventi di protezione dalle inondazioni e protezione del litorale volti a ridurre le conseguenze di probabili calamità naturali, avversità atmosferiche o eventi catastrofici;

- spese per investimenti finalizzati al mero adeguamento alla normativa vigente;
- spese di manutenzione ordinaria, di esercizio e funzionamento;
- qualsiasi tipo di demolizione, rimozione, smontaggio, rimontaggio e assemblaggio di opere, manufatti e impianti esistenti;
- acquisto di qualsiasi genere di imballaggi;
- spese connesse all'assistenza post-vendita dei beni di investimento;
- spese connesse ai contratti di leasing, quali margini del concedente, costi di rifinanziamento interessi, spese generali e oneri assicurativi;
- attrezzature, impianti, macchinari e/o materiale usato;
- spese notarili, spese per la costituzione di polizze fideiussorie, tasse e altre imposte;
- spese ed oneri amministrativi, canoni e spese di allacciamento alla rete elettrica, idrica, gas, telefonica;
- acquisto di beni gravati da vincoli, ipoteche o diritti;
- investimenti immateriali diversi da quelli consentiti;
- investimenti realizzati direttamente dal beneficiario (lavori in economia);
- investimenti destinati alla produzione di energia elettrica eccedente l'autoconsumo;
- indennità versate dai beneficiari a terzi per espropri, frutti pendenti ecc.;
- riparazioni e materiale di consumo;
- noleggio di attrezzature e investimenti finanziati con leasing;
- investimenti finalizzati alla mera commercializzazione, realizzati da beneficiari che svolgono esclusivamente tale attività (acquisto, deposito e vendita dei prodotti);
- interventi di mera sostituzione che non comportino miglioramenti tecnologici e funzionali;
- spese per progetti di promozione e ricerca;
- investimenti realizzati direttamente dal beneficiario (lavori in economia);
- spese rendicontate con fatture non annullate come previsto al Par. C.6.2. Domanda di saldo fatte salve eventuali deroghe previste da ARPEA.
-

B.6.4. Imposta sul valore aggiunto (IVA) e altre imposte e tasse

Stante la natura dei beneficiari del presente bando, l'IVA NON È una SPESA AMMISSIBILE.

B.6.5. Inizio e decorrenza delle spese

Sono ammissibili al sostegno:

1. le spese sostenute dai beneficiari dopo la presentazione di una domanda di sostegno
2. le spese quietanzate prima della scadenza dei termini per la rendicontazione dell'operazione.

3. in ogni caso **non sono** ammissibili spese sostenute dai beneficiari antecedentemente alla data del 1° gennaio 2023 o sostenute dai beneficiari e pagate da un organismo pagatore oltre la data del 31 dicembre 2029.

B.6.6. Termini per la conclusione e la rendicontazione delle operazioni

Un'intervento si considera concluso quando è completamente realizzata, funzionante e conforme al Progetto ammesso al sostegno.

Le relative spese, comprese quelle generali, devono risultare definitivamente pagate dal soggetto beneficiario entro la rendicontazione, corrispondente alla presentazione della domanda di pagamento del saldo.

Gli interventi finanziati devono essere conclusi e rendicontati con la presentazione della domanda di saldo entro il 30 giugno 2026.

La mancata conclusione e rendicontazione degli interventi entro il termine previsto comporta la decadenza parziale o totale dal sostegno, fatte salve le possibilità di proroga indicate nel par. C.5.1 Domanda di Proroga.

In caso di decadenza parziale saranno applicate le riduzioni al sostegno, come normato con apposita Delibera di Consiglio di Amministrazione del GAL sulla base della Determinazione di Riduzioni e Sanzioni n° 357/A1700A/2024 del 13/05/2024 a firma dell'Autorità di Gestione Regionale del CSR 2023-2027, in applicazione del Ministro della sovranità alimentare, dell'agricoltura e delle foreste (D.M.) del 26.02.2024 n.93348 in Gazzetta Ufficiale Serie generale n. 97 del 26.04.2024 (c.d. Decreto Griglie), e attuata secondo le modalità previste nel Manuale delle procedure controlli e sanzioni per gli interventi non SIGC a valere sullo Sviluppo Rurale 2023-27, approvato da ARPEA con DD 179 del 03/07/2024 e s.m.i.

Per dettagli su fasi e termini del procedimento si rimanda al par. C.1 Procedimento amministrativo.

B.6.7. Cumulabilità degli aiuti e divieto di doppio finanziamento

Strumenti finanziari dell'Unione europea

Le spese finanziate a titolo del FEASR non possano beneficiare di alcun altro finanziamento dal bilancio dell'Unione europea.

Pertanto, al fine di evitare il doppio finanziamento irregolare delle spese, sono adottate le seguenti disposizioni:

- a. nel caso in cui un'operazione ottenga diverse forme di sostegno dal piano strategico della PAC o da altri fondi di cui all'articolo 1, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2021/1060 o, ancora, da altri strumenti dell'Unione, l'importo totale cumulato concesso con le diverse forme di sostegno non può superare l'intensità massima di sostegno o l'importo del

sostegno applicabile al tipo d'intervento in questione, secondo quanto disposto nel titolo III del regolamento (UE) 2021/2115;

- b. tuttavia, nei casi di cui alla lettera a) non possono essere sostenute dal FEASR le medesime voci di spesa che hanno ricevuto un sostegno da un altro fondo di cui all'articolo 1, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2021/1060 o da un altro strumento dell'Unione o dal medesimo piano strategico della PAC.

Strumenti nazionali

Un'operazione cofinanziata dal FEASR può ricevere un sostegno attraverso regimi di sostegno nazionali (statali o regionali) solo se l'importo totale cumulato concesso con le diverse forme di sostegno non supera l'intensità massima di sostegno o l'importo del sostegno applicabile al tipo di operazione in questione, secondo quanto disposto nel titolo III del regolamento (UE) 2021/2115.

In tema di verifica della cumulabilità, gli uffici istruttori faranno riferimento alle "Procedure di verifica del limite di cumulabilità con agevolazioni nazionali di carattere fiscale e altri aiuti" ed eventuali loro successive modifiche, approvate da Arpea e pubblicate sul Sito istituzionale www.arpea.piemonte.it.

B.7 Criteri di selezione e graduatoria

La domanda di sostegno risultata ricevibile e ammissibile è inserita in graduatoria, in base ai seguenti criteri di selezione e relativi punteggi, desumibili altresì dall'allegato Autovalutazione ed approvati con verbale del Consiglio di Amministrazione del GAL n. 131 del 02/04/2025:

	#			PUNTEGGIO	MAX
ACCORDO DI RETE	P.1	È STATO SOTTOSCRITTO UN ACCORDO DI RETE CON IL COMUNE/ENTE	SI	DOMANDA AMMISSIBILE	
			NO	DOMANDA NON AMMISSIBILE	
LOCALIZZAZIONE INTERVENTO	P.2	Priorità a interventi localizzati in aree C e D, almeno l'80% dell'investimento ricade in:	AREA: C	3	MAX 5
			AREA: D	5	
SETTORE PRODUTTIVO	P.3	Il punteggio viene attribuito in base alla strategicità delle produzioni agricole trasformate	LATTIERO-CASEARIO	14	MAX 14
			VITIVINICOLA	10	

			CARNE/SALUMI, MIELE, ORTOFRUTTICOLA, ALTRO	3	
DIMENSIONE AZIENDALE	P.4	Il criterio valuta la dimensione aziendale: (Rif. ALLEGATO XII – DM_18_4_2005_Definizione_PMI)	PICCOLA IMPRESA	1	MAX 2
			MICRO IMPRESA	2	
POSSESSO CERTIFICAZIONI	P.5	Il criterio valuta il possesso di certificazioni da parte dell'impresa al momento della presentazione della domanda di sostegno:	1 pt. ogni certificazione (Vedi Allegato V)		MAX 2
PROVENIENZA DEI PRODOTTI	P.6	Il criterio valuta positivamente l'utilizzo di materie prime (non oggetto dell'accordo) di provenienza interna all'area di competenza di Terre del Sesia.	Meno del 40% delle materie prime lavorate	0	MAX 10
			Tra il 40 ed il 60% delle materie prime lavorate:	5	
			Oltre al 60% delle materie prime lavorate	10	
COMPLETEZZA DELLA PROPOSTA PROGETTUALE	P.7	LA DOCUMENTAZIONE PRESENTATA IN DOMANDA DI SOSTEGNO È COMPLETA ED ESAURIENTE	SONO STATI TRASMESSI IN DOMANDA DI SOSTEGNO TUTTI GLI ALLEGATI OBBLIGATORI E I LORO CONTENUTI SONO COMPLETI ED ESAUSTIVI CON EVENTUALI ALLEGATI A SUPPORTO DELLE DICHIARAZIONI, SENZA NECESSITÀ DI RICHIESTE INTEGRATIVE DA PARTE DEGLI ISTRUTTORI	10	MAX 18
			È NECESSARIO RICHIEDERE UNA RIDOTTA DOCUMENTAZIONE INTEGRATIVA, ESPLICATIVA E NON SO- STANZIALE	5	
			È NECESSARIO RICHIEDERE DOCUMENTAZIONE INTEGRATIVA SO- STANZIALE ALLA DEFINIZIONE DEGLI INVESTIMENTI/OBBIETTIVI, IN QUANTO GLI ALLEGATI RISULTANO INADEGUATI O INCOMPLETI	0	
		L'ALLEGATO "AUTOVALUTAZIONE" È CHIARAMENTE COMPILATO E CONSENTE L'ATTRIBUZIONE DEI PUNTEGGI SENZA NECESSITÀ DI RICHIEDERE ULTERIORE DOCU-	SI, NON SONO NECESSARIE INTE- GRAZIONI ESPLICATIVE E I PUNTEGGI VENGONO ATTRIBUITI IN MA- NIERA CORRETTA E INEQUIVOCABI- LE	8	

		MENTAZIONE INTEGRATIVA ESPLICATIVA	PARZIALMENTE, È NECESSARIA LA RICHIESTA DI ULTERIORI SEMPLICI INFORMAZIONI AL FINE DELL'ATTRIBUZIONE CHIARA DEL PUNTEGGIO	4	
			NO, È NECESSARIA UNA PUNTUALE RICHIESTA DI INTEGRAZIONI UTILE ALL'ATTRIBUZIONE DEI PUNTEGGI	0	
FUNZIONALITÀ DELL'INTERVENTO NELL'AMBITO DEL PROGETTO INTEGRATO	P.8	L'IMPRESA DIMOSTRA L'ESISTENZA PREGRESSA DI ACCORDI COMMERCIALI CONTINUATIVI CON IMPRESE DEL TERRITORIO DI AREA GAL	FATTURE PER UN VALORE SUPERIORE AI 25.000 € NETTI NEI DUE ANNI PRECEDENTI (2023-2024)	9	MAX 9
			FATTURE PER UN VALORE SUPERIORE AI 10.000 € NETTI NEI DUE ANNI PRECEDENTI (2023-2024)	3	
INNOVAZIONE	P.9	MIGLIORAMENTO DELLE PERFORMANCE PRODUTTIVE	ALMENO IL 15 % DELL'IMPORTO AMMESSO È FINALIZZATO A MIGLIORARE LE QUALITÀ ORGANOLETTICHE DEI PRODOTTI AZIENDALI	2	MAX 16
			ALMENO IL 15 % DELL'IMPORTO AMMESSO È FINALIZZATO AD AUMENTARE/FAVORIRE LA VENDITA DIRETTA DEI PRODOTTI AZIENDALI	3	
			ALMENO IL 15% DELL'IMPORTO AMMESSO È FINALIZZATO A FAVORIRE LA PRODUZIONE DI PRODOTTI NUOVI E/O DIVERSIFICATI	3	
			L'ACQUISTO DI MACCHINARI O L'INSTALLAZIONE DI IMPIANTI PERMETTONO UN'INNOVAZIONE DI PROCESSO TALE DA AUMENTARE LA PRODUZIONE AZIENDALE E RIDURRE IL COSTO DEL PERSONALE	8	
SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE	P.10	MIGLIORAMENTO DELLE PERFORMANCE AMBIENTALI e MITIGAZIONE DEI CAMBIAMENTI CLIMATICI INTERVENTI PER IL MIGLIORAMENTO DELL'EFFICIENZA ENERGETICA DEGLI EDIFICI AZIENDALI E/O PER CONTENERE I CONSUMI NEI CICLI E NELLE FASI DI	NESSUN CONSUMO DI SUOLO	1	MAX 11
			INTERVENTI IMPIANTISTICI VOLTI A MIGLIORARE LE PRESTAZIONI AZIENDALI NELL'AMBITO DELLO SMALTIMENTO DEGLI SCARTI DELLE LAVORAZIONI	5	

		LAVORAZIONE	ALMENO IL 20% DELL'IMPORTO AMMESSO È FINALIZZATO ALL'AUTOPRODUZIONE SOSTENIBILE DI ENERGIA ELETTRICA (FOTOVOLTAICO, IDRICO, ...) E/O DI ACQUA CALDA (SOLARE TERMICO, GEOTERMIA, ECC)	3	
			ALMENO IL 10% DELL'IMPORTO AMMESSO È FINALIZZATO AL RISPARMIO IDRICO	2	
			L'INTERVENTO AMMESSO INCLUDE LA RIMOZIONE E SMALTIMENTO DELL'AMIANTO O DEL CEMENTO-AMIANTO	1	
SINERGIA DELL'IMPRESA CON L'OFFERTA TURISTICA LOCALE	P.11	IL PUNTEGGIO VALUTA LA CAPACITÀ DELL'AZIENDA DI OFFRIRE SERVIZI/PRODOTTI/ATTIVITÀ SINERGICHE E COMPLEMENTARI ALLE PROGETTUALITÀ PUBBLICHE DI SVILUPPO DELL'AREA GAL CON RICADUTE IN AMBITO TURISTICO SENZA RICADERE NEGLI INTERVENTI DI DIVERSIFICAZIONE.	OTTIMIZZAZIONE DELLA CAPACITÀ AZIENDALE DI STOCCARE PRODOTTI AL FINE DI GARANTIRNE LA PRESENZA SUL MERCATO TURISTICO LOCALE NEI MOMENTI IN CUI C'È IL PIU' RISCHIO DI CARENZA DI PRODOTTO AGRICOLO	2	MAX 7
			APERTURA O MIGLIORAMENTO DI UN'AREA DA DESTINARE ALLA DEGUSTAZIONE	5	
TURISMO E INFORMAZIONE	P.12	SPESA DI REALIZZAZIONE SUPERIORE AL TETTO MASSIMO AMMISSIBILE DA BANDO	OGNI 5.000,00 € CHE VERRANNO SPESI OLTRE AL TETTO MASSIMO AMMISSIBILE: + 1 PUNTI	6	MAX 6
TOTALE					MAX 100

Il punteggio minimo per rientrare nella graduatoria deve risultare almeno pari a 40 punti.

In caso di parità di punteggio verrà data priorità alle domande che avranno raggiunto un maggiore punteggio **P11 “Sinergia dell’impresa con l’offerta turistica locale”**. In caso di ulteriore parità, sarà premiata la domanda presentata prima.

Le condizioni necessarie a soddisfare i criteri sopra descritti, a seguito dei quali viene attribuito un punteggio, non devono essere frutto di creazione artificiosa per il percepimento del sostegno, come prescritto all'art. 62 del Reg. (UE) 2021/2116 (Clausola di elusione).

Qualora si rendessero disponibili ulteriori risorse finanziarie rispetto alla dotazione iniziale del Bando, queste potranno essere utilizzate per lo scorrimento delle domande comprese in graduatoria, ammissibili ma non finanziabili con l'attuale dotazione finanziaria.

Qualora, nel periodo di attesa dell'eventuale contributo, si fossero rese necessarie delle modifiche al progetto ammissibile, il Beneficiario, all'atto dell'eventuale comunicazione di possibilità di finanziamento da parte del GAL, è tenuto a trasmettere al GAL medesimo le variazioni già apportate, mediante la trasmissione di Domanda di REVISIONE del progetto tramite Sistema Piemonte.

Il GAL sottoporrà la Domanda di REVISIONE del progetto pervenuta dal Beneficiario a istruttoria, al fine di valutarne l'effettiva ammissione a finanziamento.

B.8 Impegni (obblighi) dei soggetti beneficiari

Con la firma della domanda il soggetto richiedente sottoscrive gli impegni che è necessario rispettare per ottenere il sostegno.

Gli impegni si distinguono in:

- **essenziali:** quelli che, se non rispettati, non permettono di raggiungere gli obiettivi dell'operazione che si intende realizzare;
- **accessori:** quelli che, se non rispettati, permettono di raggiungere gli obiettivi dell'operazione solo parzialmente.

B.8.1. Impegni essenziali

Il mancato rispetto degli impegni essenziali comporta la decadenza e la revoca totale del sostegno e la restituzione delle eventuali somme percepite, maggiorate degli interessi maturati.

Sono impegni essenziali:

- dare avvio alle operazioni previste e sostenere le spese non prima della presentazione della domanda di sostegno e/o dell'ammissione a sostegno, con le eccezioni previste al par. B.6.5 Inizio e decorrenza delle spese;
- aver sottoscritto un apposito accordo di rete secondo quanto definito al paragrafo A3;
- realizzare l'operazione conformemente a quanto definito con atto di concessione dal GAL, fatte salve eventuali varianti e/o deroghe stabilite dallo stesso;
- Presentare, entro i termini stabiliti, la documentazione richiesta in fase di istruttoria di ammissione e ritenuta necessaria ai fini dell'ammissione al sostegno;
- consentire il regolare svolgimento dei sopralluoghi da parte dei controllori;

- concludere le operazioni con le modalità e nei tempi previsti dal provvedimento di ammissione a sostegno, fatte salve le eventuali proroghe, varianti approvate e/o gli adattamenti tecnici intervenuti in corso d'opera;
- mantenere la stabilità degli investimenti finanziati, come descritto nel successivo paragrafo C.7, per 5 anni, a partire dalla data di liquidazione conclusione dell'istruttoria del pagamento del saldo.

B.8.2. Impegni accessori

Il mancato rispetto degli impegni accessori comporta la decadenza parziale dal sostegno e la eventuale restituzione delle somme percepite, maggiorate degli interessi maturati.

La disciplina in materia di riduzioni ed esclusioni è normata dalla Determinazione dirigenziale n. 357 del 13/05/2024, in applicazione del Decreto Ministeriale n. 93348 del 26/02/2024.

L'entità della riduzione del sostegno è definita dal GAL con apposita Delibera del Consiglio di Amministrazione n° n 126 del 13/11/2024 ed applicata secondo le modalità previste nel Manuale delle procedure, dei controlli e delle sanzioni, approvato da A.R.P.E.A. con D.D. n. 71 del 05.03.2024.

Sono impegni accessori:

- rendicontare le operazioni concluse con la presentazione della domanda di pagamento del saldo entro il termine previsto al par. B.6.6 Termini per la conclusione e la rendicontazione delle operazioni, fatte salve le eventuali proroghe concesse;
- informare e comunicare circa il sostegno concesso come previsto al punto 2 dell'allegato 3 al Regolamento (UE) 129 del 2022 e secondo le regole previste nell'Allegato II.

C. Fasi e tempi del procedimento

C.1 Procedimento amministrativo

C.1.1. Responsabili e tempi del procedimento

I procedimenti amministrativi connessi al presente bando **sono disciplinati dalla Legge n. 241/1990** e dalla Legge regionale n. 14/2014 2014 e dalla deliberazione della Giunta regionale del 15 maggio 2023 n. 20-6877 "Aggiornamento della ricognizione dei procedimenti amministrativi di competenza della Direzione Agricoltura ed individuazione dei relativi termini di conclusione. Revoca della deliberazione della Giunta regionale 4 febbraio 2022, n. 15-4621.

Essi sono:

- a) *Istruttoria delle domande di sostegno relative al 3/2025 intervento SRD13.*

Il responsabile del procedimento è il funzionario di grado superiore del GAL (Direttore tecnico o altra figura) Dr. Veggi Roberto. Il procedimento si avvia dal giorno successivo alla scadenza del bando e si conclude nel termine finale di 180 giorni. Il provvedimento finale è

la comunicazione dell'esito dell'istruttoria al soggetto richiedente (approvazione o rigetto)
Istruttoria delle domande di variante relative al 3/2025 intervento SRD13

Il responsabile del procedimento è il funzionario di grado superiore del GAL (Direttore tecnico o altra figura) Dr. Veggi Roberto. Il procedimento si avvia con l'istanza di variante da parte del soggetto richiedente, e si conclude nel termine finale di 180 giorni. Il provvedimento finale è la comunicazione dell'esito dell'istruttoria al soggetto richiedente.

b) "Istruttoria delle domande di pagamento".

Il responsabile del procedimento è l'organismo pagatore regionale ARPEA.

Il procedimento si suddivide in:

- c1) Istruttoria delle domande di pagamento, che si avvia con la trasmissione della domanda di pagamento da parte del soggetto richiedente e si conclude nel termine finale di 180 giorni. Il procedimento istruttorio, affidato mediante Convenzione di delega [indicare, se disponibile], si conclude con provvedimento finale consistente nella comunicazione al soggetto richiedente dell'esito dell'istruttoria (approvazione o rigetto); in caso di esito positivo dell'istruttoria della domanda di pagamento, l'organismo delegato provvede alla creazione della proposta (lista) di liquidazione e alla sua trasmissione ad ARPEA;
- c2) Autorizzazione al pagamento in senso stretto, per la quale provvede direttamente ARPEA e non è oggetto di delega; fase che ha inizio con il recepimento della lista di liquidazione, contenente le domande istruite di cui al punto c1) e sulla quale vengono svolti i controlli amministrativi di autorizzazione, come da manuale di ARPEA, con il successivo inserimento, in assenza di anomalie bloccanti, in decreto di autorizzazione al pagamento, preliminare alla generazione ed esecuzione del mandato di pagamento.

C.1.2. Termini e fasi del procedimento

Attività	Soggetto che ha in carico l'attività	Scadenza
Presentazione domanda di sostegno	Soggetto richiedente	A decorrere dal 15/04/2025 e fino alle ore 12 del 30/05/2025
Istruttoria di ammissione della domanda, comunicazione dell'esito e pubblicazione della graduatoria	GAL	Dal giorno successivo alla scadenza del bando
Presentazione domanda di variante	Beneficiario	Almeno 15 giorni antecedenti il termine per la conclusione degli interventi
Istruttoria della domanda di variante	GAL	Entro 180 giorni dalla presentazione della domanda di variante
Presentazione della domanda di proroga	Beneficiario	Almeno 10 giorni antecedenti il termine per la conclusione degli interventi

Fine lavori e presentazione domanda di pagamento a saldo	Beneficiario	Entro 24 mesi dalla ricezione della comunicazione del provvedimento di ammissione al sostegno
Istruttoria domanda di pagamento a saldo	GAL	Entro 180 giorni dalla presentazione della domanda di pagamento saldo

C.2 Domanda di sostegno

Le domande di sostegno devono essere predisposte ed inviate esclusivamente in modalità telematica, attraverso il servizio **“Sviluppo Rurale 2023-2027”** disponibile sul portale <https://servizi.regione.piemonte.it>. I documenti digitali così formati, trasmessi telematicamente, sono immediatamente ricevuti dall’ufficio competente e non è necessario inviare copia cartacea della domanda

Il servizio è lo strumento per conoscere, inoltre, lo stato di avanzamento delle pratiche presentate, consultare i documenti legati al procedimento e presentare le domande di pagamento, le istanze e le comunicazioni successive alla domanda di sostegno.

C.2.1. Iscrizione all’anagrafe agricola unica e costituzione del fascicolo aziendale

Coloro che intendono presentare la domanda di sostegno devono essere iscritti all’Anagrafe Agricola del Piemonte istituita ai sensi della L.R. n. 1 del 22/01/2019, art. 82 ed aver costituito il fascicolo aziendale, ai sensi del DPR n. 503/99 in attuazione del D. lgs n. 173/98.

Il fascicolo aziendale contiene tutti i documenti comprovanti le informazioni anagrafiche e di consistenza aziendale registrate in anagrafe. Nel fascicolo aziendale possono essere archiviate anche le domande di sostegno, qualora stampate e sottoscritte. Il fascicolo aziendale va mantenuto costantemente aggiornato; deve essere confermato o aggiornato con le sue componenti obbligatorie almeno una volta nel corso di ciascun anno solare, come previsto dal D.M. n. 99707 del 1° marzo 2021.

Il mancato rispetto di tali adempimenti determina che il fascicolo aziendale non può più essere utilizzato nell’ambito di alcun nuovo procedimento amministrativo sino al suo aggiornamento o conferma.

Quindi, anche in mancanza di variazioni allo stesso è possibile presentare una domanda di sostegno solo se il fascicolo è stato validato a partire dal 1° gennaio (o dalla prima data utile per la validazione annuale del fascicolo, qualora successiva al 1° gennaio) dell’anno in corso al momento della presentazione della domanda ed entro e non oltre la data di presentazione della domanda stessa.

È inoltre onere del beneficiario monitorare la propria casella postale certificata (PEC) indicata all'interno del proprio fascicolo aziendale, assicurandosi del suo corretto funzionamento e capienza

Il Fascicolo aziendale viene costituito contestualmente alla prima registrazione in Anagrafe.

A tal fine, le aziende agricole devono rivolgersi ad un Centro Autorizzato di assistenza in Agricoltura (CAA), che provvede ad aprire il fascicolo aziendale e ad iscrivere il soggetto all'anagrafe agricola del Piemonte. I CAA sono accreditati dalla Regione Piemonte e svolgono il servizio in convenzione.

I soggetti diversi dalle aziende agricole possono rivolgersi, in alternativa al CAA, direttamente alla Direzione Agricoltura e Cibo della Regione Piemonte. La richiesta d'iscrizione all'anagrafe agricola del Piemonte può essere fatta:

- utilizzando il servizio "Anagrafe agricola del Piemonte", pubblicato sul portale <https://servizi.regione.piemonte.it>, nella sezione "Agricoltura", a cui si accede tramite Sistema Pubblico di Identità Digitale (SPID), Carta di Identità Elettronica (CIE), Carta Nazionale dei Servizi (CNS) o certificato digitale rilasciato da un provider ufficiale (Infocert, Aruba, ecc.);
- utilizzando l'apposita modulistica, pubblicata sul sito istituzionale della Regione Piemonte, nell'area www.regione.piemonte.it/web/temi/agricoltura/modulistica-anagrafe-agricola tematica "Agricoltura". I moduli compilati, sottoscritti ed accompagnati dalla copia di un documento d'identità in corso di validità, devono essere inviati alla e-mail: servizi.siap@regione.piemonte.it.

C.2.2. Presentazione delle domande

Le domande di sostegno devono essere predisposte ed inviate esclusivamente in modalità telematica, attraverso il servizio "Sviluppo Rurale 2023-2027" disponibile sul portale <https://servizi.regione.piemonte.it>. I documenti digitali così formati, trasmessi telematicamente, sono immediatamente ricevuti dall'ufficio competente, e determinano l'avvio del procedimento amministrativo, i cui termini decorrono dal giorno successivo a quello di scadenza del bando.

Non è necessario inviare copia cartacea della domanda.

I soggetti iscritti all'Anagrafe Agricola Unica del Piemonte possono compilare e presentare la domanda di sostegno con una delle seguenti modalità:

- **tramite l'ufficio CAA** che ha effettuato l'iscrizione in Anagrafe e presso cui è stato costituito il fascicolo aziendale. La domanda preparata dal CAA viene sottoscritta dal legale rappresentante con firma grafometrica (in tal caso il documento digitale è perfetto giuridicamente e non deve essere stampato), oppure viene firmata in modo tradizionale (in tal caso la domanda deve essere stampata, firmata e depositata nel fascicolo aziendale presso il CAA).

- **in proprio**, utilizzando il servizio “Sviluppo Rurale 2023-2027” sul portale <https://servizi.regione.piemonte.it>, a cui il legale rappresentante accede mediante SPID (Servizio Pubblico d'Identità Digitale), Carta Nazionale dei Servizi (CNS - certificato digitale rilasciato da un provider ufficiale accreditato dalla Agenzia per l'Italia Digitale) o Carta d'Identità Elettronica (CIE). Al momento della trasmissione, la domanda viene sottoscritta con firma elettronica semplice: ai sensi della L.R. n. 3/2015, essa è perfetta giuridicamente e non deve essere stampata.
- **tramite delega a un'altra persona** ad operare sul servizio “Sviluppo Rurale 2023-2027”. La delega del legale rappresentante viene formalizzata compilando il modello I.6 – Iscrizione Soggetti delegati, scaricabile alla pagina www.regione.piemonte.it/web/temi/agricoltura/modulistica-anagrafe-agricola e viene registrata nel fascicolo aziendale. Il delegato potrà accedere ai servizi online con la propria identità digitale; se ha potere di firma (es. direttore, ...), potrà sostituire il legale rappresentante nell'invio della domanda, nel qual caso occorrerà prestare attenzione a selezionare correttamente il soggetto richiedente nei dati identificativi della pratica (altrimenti la domanda potrà essere trasmessa solo dal legale rappresentante).
- **tramite delega a un professionista** ad operare sul servizio “Sviluppo Rurale 2023-2027”. La delega del legale rappresentante viene formalizzata compilando il modello I.8 – Delega a Professionisti scaricabile alla pagina www.regione.piemonte.it/web/temi/agricoltura/modulistica-anagrafe-agricola e viene registrata nel fascicolo aziendale. Il delegato potrà accedere ai servizi online con la propria identità digitale.

La domanda si intende presentata con l'avvenuta assegnazione del numero identificativo generato dal sistema informatico, corredato dalla data e ora di trasmissione.

Le domande non complete di tutta la documentazione e degli allegati prescritti nel bando non sono ricevibili.

Sarà facoltà del GAL richiedere al soggetto richiedente eventuali chiarimenti e documentazione integrativa qualora ritenuti indispensabili ai fini della corretta istruttoria delle domande di sostegno.

Gli allegati alla domanda devono essere trasmessi esclusivamente in formato digitale portatile statico non modificabile e non devono contenere macroistruzioni o codici eseguibili.

Nella scelta sono preferiti gli standard documentali internazionali ISO e gli standard che consentono il WYSIWYG (*What You See Is What You Get*), ovvero che forniscono una rappresentazione grafica uguale a quella riprodotta sullo schermo del personal computer. Si suggerisce pertanto di trasmettere documenti informatici in formato PDF - PDF/A, perché di maggior diffusione e leggibilità.

Ai suddetti allegati, se necessario, possono essere aggiunte versioni c.d. “di lavoro” in formato modificabile.

I dati e le dichiarazioni contenuti e sottoscritti dagli interessati nelle domande devono essere veri e hanno valore di **dichiarazioni sostitutive di atto di certificazione e di atto di notorietà** ai sensi del Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione Amministrativa (D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000). Se nel corso dei controlli effettuati ai sensi dell'art. 71 del D.P.R. 445/2000, sono rilevate delle irregolarità o delle omissioni rilevabili d'ufficio non costituenti falsità, il Responsabile del Procedimento dà notizia all'interessato di tale irregolarità. In mancanza di regolarizzazione o di completamento della dichiarazione, il procedimento non ha seguito.

Qualora nel corso dei controlli delle dichiarazioni sostitutive emerga la non veridicità del loro contenuto, oltre alla segnalazione all'autorità giudiziaria il soggetto richiedente, fermo restando quanto disposto dall'art. 76 del D.P.R. 445/2000, decadrà dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera, e le somme indebitamente percepite verranno recuperate.

C.2.3. Documentazione richiesta per la domanda di sostegno

La domanda di sostegno deve essere compilata in tutte le sue parti e comprensiva degli allegati sotto riportati:

- Statuto ed atto costitutivo del soggetto giuridico proponente,
- Accordo di rete sottoscritto e completo in tutte le sue parti, redatto secondo **l'ALLEGATO VIII – Accordo di rete** (Obbligatorio)
- Relazione tecnica generale **“ALLEGATO IX – Descrizione del progetto”** (Obbligatorio)
- Esaustiva e motivata illustrazione giustificativa dei punteggi di priorità auto-attribuiti - **ALLEGATO X – Autovalutazione** (Obbligatorio)
- Documentazione attestante esistenza pregressa di accordi commerciali continuativi con imprese del territorio in area GAL - **ALLEGATO IV - Progressi accordi commerciali**
- Per i soggetti che ne dichiarano il possesso ai fini del relativo punteggio di selezione: attestato di certificazione ambientale di processo / ISO 9001 / [altra certificazione prevista dai criteri – **ALLEGATO V - ELENCO Regimi di qualità e certificazioni**]

Nel caso di interventi edilizi e/o su immobili:

- titolo abilitativo edilizio all'esecuzione dei lavori o richiesta autorizzazione edilizia all'organo competente (Comune o Suap), protocollata dal medesimo organo, quando necessaria ovvero dichiarazione del beneficiario che l'investimento non necessita di titolo abilitativo corredata da riferimenti normativi.

Nel caso in cui il beneficiario non sia in possesso dei titoli autorizzativi, allegare dichiarazione indicante le autorizzazioni necessarie all'avvio dell'intervento.

- elaborati grafici progettuali in formato pdf:
 - disegni tecnici definitivi presentati all'organo competente (Comune o Suap) a corredo della richiesta del titolo abilitativo all'esecuzione dei lavori o autorizzazione edilizia (se già in possesso del beneficiario);

- relazione tecnica di progetto,
- planimetria catastale semplificata con il posizionamento degli immobili oggetto di investimento;
- planimetrie e piante con l'indicazione della destinazione di tutti i vani e layout di progetto.

Le quote riportate su piante e sezioni e di ogni altro elaborato, dovranno essere tali da avere diretta corrispondenza con le misure utilizzate nel computo metrico;

- computo metrico redatto sulla base dell'Elenco Prezzi Agricoltura, anno 2025 (una copia in formato pdf e una copia in formato excel), a firma di un tecnico abilitato.
 - dovrà essere predisposto un computo metrico per ogni investimento richiesto in domanda, anche nel caso di unico edificio.
 Nell'intestazione dovranno essere indicati: l'investimento, gli estremi catastali ed il committente. Nel computo dovranno essere inserite le misure parziali e le operazioni di calcolo che hanno dato luogo alla quantità indicata nelle quantità totali. Come già specificato le misure dovranno avere corrispondenza sulle tavole di progetto presentate. Le voci inserite nel computo metrico senza le corrispondenti misure sulle tavole di progetto e pertanto non verificabili, saranno stralciate.
 - per le parti comuni (solette, tetto, muri divisorii, ecc) dovranno essere indicate le relative quote parte afferenti ai singoli investimenti.
- eventuale autorizzazione del proprietario alla effettuazione dell'investimento se il richiedente non è proprietario del 100%;
- documentazione fotografica dello stato del sito degli investimenti prima dell'inizio dei lavori.
- per gli investimenti edili in cui sono state indicate finalità di risparmio energetico, miglioramento ambientale, nonché per gli investimenti che danno luogo a risparmio idrico devono essere fornite relazioni redatte da tecnici competenti in materia, volte a dimostrare e quantificare il miglioramento previsto; in carenza di tali dati l'investimento verrà ricondotto a quello corrispondente privo di tali finalità, con la conseguente possibilità di perdita di punti in graduatoria.

Si evidenzia che la documentazione progettuale deve essere firmata da un tecnico abilitato che, pertanto, è responsabile della correttezza, della veridicità e, per quanto riguarda la progettazione consuntiva, della rispondenza agli interventi realizzati con quanto riportato sul progetto (computo, tavole quotate, planimetrie, ecc.)

In riferimento agli acquisti di macchinari e/o attrezzatura:

Confronto tra almeno 3 preventivi allegando:

- **copia dei preventivi** come previsto nel paragrafo B.6.1-Caratteristiche delle spese ammissibili;
 tre preventivi di fornitori diversi, riportanti le caratteristiche tecniche dell'oggetto della fornitura. Le offerte devono essere indipendenti, comparabili e competitive rispetto ai

prezzi di mercato. I preventivi devono essere intestati al beneficiario, datati e sottoscritti dal fornitore; in caso non siano sottoscritti e/o datati deve essere dimostrata la loro tracciabilità allegando le comunicazioni telematiche (mail, pec) o elettroniche (fax) dalle quali deve risultare il mittente e la data.

Per i beni e le attrezzature afferenti ad impianti o processi innovativi per i quali non è possibile reperire tre differenti offerte comparabili tra di loro, è necessario illustrare nella relazione tecnica i motivi dell'unicità del preventivo proposto

- **ALLEGATO XI - Tabella di raffronto dei preventivi;**

L'importo dell'investimento riportato in domanda deve corrispondere con la spesa indicata dal preventivo prescelto.

In caso di realizzazione di impianti fotovoltaici per la produzione di energia e/o acqua calda da fonti rinnovabili, allegare:

- **relazione tecnica generale;**
- **dichiarazione della conformità** dell'intervento con le norme ambientali ed urbanistiche vigenti nell'area oggetto di intervento;
- un **sintetico bilancio energetico**, relativo ai kw/anno prodotti dall'impianto e i Kw/anno consumati (anche con un bilancio di previsione se sono previsti incrementi in seguito agli investimenti eseguiti) in quanto risulta finanziabile soltanto l'energia autoconsumata in azienda per l'attività di autoconsumo
- **copia di almeno 3 preventivi di spesa**, come previsto nel paragrafo B.6.1-Caratteristiche delle spese ammissibili, che riportino la scheda tecnica dell'impianto (potenza nominale impianto kw/ora, produzione kw/anno).
- **ALLEGATO XI - Tabella di raffronto dei preventivi;**

L'importo dell'investimento riportato in domanda deve corrispondere con la spesa indicata dal preventivo prescelto.

Gli allegati dovranno essere trasmessi esclusivamente nel **formato elettronico** previsto dal servizio **"Sviluppo Rurale 2023-2027"** di cui al par. *C.2.2 Presentazione delle domande*.

Qualora siano trasmessi dei files in formato modificabile, la responsabilità della veridicità dei dati resta comunque in capo al richiedente.

Il richiedente, nel sottoscrivere la domanda di sostegno, sottoscrive anche le dichiarazioni e gli impegni di cui al punto B.8. Impegni (obblighi) dei soggetti beneficiari.

I dati e le dichiarazioni contenute e sottoscritte dal richiedente hanno valore di dichiarazioni sostitutive di certificazione o di atto di notorietà ai sensi del Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa (D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445).

Il GAL si riserva di richiedere qualsiasi altro dato o documentazione ritenuti necessari per svolgere l'istruttoria delle domande di sostegno. Le richieste integrative sospendono il procedimento e i termini decorrono dalla data di trasmissione della documentazione richiesta. La mancata o incompleta trasmissione della documentazione integrativa determina la decadenza o l'ammissione parziale della domanda di sostegno.

C.3 Istruttoria della domanda di sostegno

C.3.1. Istruttoria di ammissione e formazione della graduatoria

L'Ente istruttore è il GAL Terre del Sesia S.c.a R.L.

I termini del procedimento decorrono dal giorno successivo a quello di scadenza del bando; il procedimento si conclude entro 180 giorni.

La comunicazione dell'avvio del procedimento viene data con avviso trasmesso via PEC ai sensi degli articoli 15 e 16 della legge regionale 14 ottobre 2014 n. 14, anche con le modalità previste dall'art. 18 bis della l. 241/90 e s.m.i.

L'istruttoria di ammissibilità delle domande di sostegno consiste in attività amministrative, tecniche e di controllo che comprendono:

- a. verifica della ricevibilità della domanda (rispetto delle modalità e scadenze per la trasmissione, compilazione conforme alle disposizioni del bando, completezza formale della documentazione allegata);
- b. verifica delle condizioni di ammissibilità dei beneficiari dell'operazione e degli investimenti/attività proposti;
- c. verifica della congruità, sostenibilità ed ammissibilità tecnico-economica dell'operazione e del quadro economico proposto con riferimento alle finalità, condizioni ed ai limiti definiti dal bando;
- d. verifica del punteggio sulla base dei criteri di selezione previsti dal bando, utile per la formazione della graduatoria di merito delle domande;
- e. definizione della spesa massima ammissibile e del relativo sostegno massimo concedibile.

Il GAL avrà la facoltà di chiedere la rettifica o l'integrazione della documentazione presentata allo scopo di sanare lievi carenze o inesattezze formali che non costituiscono causa di irricevibilità, ottenere chiarimenti e approfondimenti tecnici sui contenuti della domanda di sostegno e sulla documentazione allegata ed accertare la veridicità dei dati dichiarati dal soggetto richiedente; potrà infine procedere ad accertamenti d'ufficio.

A conclusione dell'istruttoria delle domande di sostegno sarà redatto un verbale contenente per ciascuna domanda la proposta di esito:

- **negativo**, indicando le motivazioni;

- **positivo**, definendo:
 - il punteggio assegnato facendo riferimento ai punteggi ed al metodo di calcolo indicati nel Par. B.7 Criteri di selezione e graduatoria;
 - importo del sostegno.

parzialmente positivo, nel caso di riduzione e/o esclusione di investimenti, attività e/o voci di spesa imputate all'operazione.

I verbali di istruttoria costituiscono la base per:

- il rigetto delle domande di sostegno non ricevibili;
- l'inserimento nella graduatoria delle domande di sostegno ricevibili;
- l'approvazione delle domande di sostegno idonee, con indicazione del punteggio e del sostegno concesso.

In caso di esito negativo o parzialmente positivo (vale a dire che preveda parziale rigetto della domanda) il richiedente viene informato del fatto che, entro 10 giorni consecutivi dal ricevimento della comunicazione ha diritto di presentare per iscritto le proprie osservazioni, eventualmente corredate da documenti, come previsto dall'art. 10 bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 e dall'art. 17 della legge regionale 14 ottobre 2014, n. 14. Tale comunicazione sospende i termini di conclusione del procedimento, che iniziano nuovamente a decorrere dalla data di presentazione delle osservazioni o, in mancanza delle stesse, dalla scadenza del termine di cui al periodo precedente. Dell'eventuale mancato accoglimento delle osservazioni è data ragione nella motivazione del provvedimento.

La graduatoria viene approvata con Verbale del Consiglio di Amministrazione del GAL e, sulla base dei punteggi attribuiti a ciascuna domanda e della dotazione finanziaria del bando, distinguerà:

- le domande ammissibili e finanziabili, con indicazione per ciascuna domanda e del sostegno concesso;
- le domande ammissibili ma non finanziabili per mancanza di copertura finanziaria;
- le domande non ammesse.

La comunicazione di ammissione o di non ammissione al finanziamento della domanda di sostegno trasmessa telematicamente al soggetto richiedente tramite il servizio **Sviluppo Rurale 2023–2027** è da considerarsi rispettivamente quale atto di concessione o diniego di concessione del finanziamento al soggetto richiedente.

Alle domande ammesse a finanziamento viene assegnato un **Codice Unico di Progetto (CUP)**, che dovrà essere citato in tutti gli atti della Pubblica Amministrazione, come specificato nell'Allegato 1.

Il CUP viene attribuito in fase di ammissione a finanziamento e viene pubblicato sul servizio **"Sviluppo Rurale 2023-2027"**.

In deroga a quanto sopra descritto, qualora un Ente Pubblico abbia necessità di ottenere il CUP prima dell'ammissione al sostegno, potrà segnalarlo all'Amministrazione che ha la competenza del Bando. Quest'ultima fornirà la classificazione corretta e eventuali altre informazioni che il beneficiario dovrà inserire in sede di richiesta del CUP alla Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento per la Programmazione e il coordinamento della Politica, da effettuare attraverso il seguente portale "<https://cupweb.rgs.mef.gov.it/CUPWeb/>". Una volta ottenuto il CUP, il beneficiario dovrà comunicarlo all'Amministrazione prima dell'ammissione al sostegno della domanda.

In attesa della conclusione dell'istruttoria di ammissione, a partire dalla data di presentazione della domanda di sostegno, le operazioni di realizzazione degli investimenti/attività potranno essere avviati a totale responsabilità dei richiedenti, e comunque senza impegnare in alcun modo il GAL circa l'esito dell'istruttoria e la concessione del sostegno. La mancanza delle predette diciture può essere causa di non ammissibilità delle spese rendicontate.

C.4 Modifiche in corso d'opera al progetto

I beneficiari possono, nel corso della realizzazione degli investimenti, apportare modifiche al progetto approvato.

Le modifiche possono essere di differenti tipologie: variante, adattamento tecnico, adattamento tecnico-economico.

Le modifiche non possono mai comportare l'aumento del sostegno concesso.

Non sono ammissibili le modifiche del progetto approvato che ne alterino gli obiettivi e/o i criteri che abbiano consentito l'ammissione a finanziamento.

C.4.1. Variante

Sono da considerarsi varianti tutti i cambiamenti al progetto originale che comportano modifiche all'operazione e agli aspetti tecnici ed economici che hanno reso l'iniziativa finanziabile.

Sono considerate varianti:

- il cambio di localizzazione dell'investimento, inteso come cambio di particella catastale;
- le variazioni progettuali che comportino l'acquisizione di nuove autorizzazioni di legge;
- l'introduzione di azioni, opere o attrezzature non indicate nel progetto iniziale;
- per i beneficiari non sottoposti al rispetto della normativa in materia di contratti pubblici, le compensazioni tra voci di spesa per una percentuale compresa tra il 15% e il 50% della spesa ammessa;
- per i beneficiari non sottoposti al rispetto della normativa in materia di contratti pubblici, le modifiche tecniche di dettaglio e le soluzioni tecniche migliorative superiori al 15% della spesa ammessa;

Non sono considerate varianti:

- le variazioni progettuali che non comportino l'acquisizione di nuove autorizzazioni di legge;
- per i beneficiari non sottoposti al rispetto della normativa in materia di contratti pubblici, le compensazioni tra voci di spesa per una percentuale inferiore al 15% della spesa ammessa;
- per i beneficiari non sottoposti al rispetto della normativa in materia di contratti pubblici, le modifiche tecniche di dettaglio e le soluzioni tecniche migliorative, purché contenute nel 15% della spesa ammessa;
- la modifica di attrezzature o macchinari, rispetto a quelli indicati nella domanda di sostegno, con altri aventi caratteristiche tecniche e funzionali simili o comunque coerenti, giustificati e congrui rispetto al piano di investimento approvato;
- i cambi di fornitore/preventivo

Le varianti devono essere autorizzate a seguito della presentazione di apposita domanda.

La domanda di variante può essere presentata:

- unicamente con riferimento alla domanda di sostegno già ammessa;
- almeno [indicare numero] 15 giorni prima del termine ultimo concesso per la conclusione delle operazioni e rendicontazione delle spese.

Le varianti devono essere preventivamente richieste: non sono ammesse varianti in sanatoria.

Il beneficiario può presentare al massimo 2 richieste di variante per ciascuna domanda di sostegno.

C.4.1.1. Documentazione da allegare alla domanda di variante

La domanda deve essere trasmessa telematicamente tramite il servizio **Sviluppo Rurale 2023–2027**, corredata da:

- relazione tecnica sottoscritta dal tecnico incaricato e/o dal beneficiario, con le motivazioni delle modifiche del progetto inizialmente approvato;
- elaborati progettuali di cui al par. *C.2.3 Documentazione richiesta per la domanda di sostegno / C.3.2 Istruttoria di ammissione*, debitamente aggiornati in relazione alla variante richiesta;
- quadro di confronto tra la situazione inizialmente prevista e quella che si determina a seguito della variante, contro-firmato dal beneficiario del sostegno; con analisi del mantenimento/riduzione dei punteggi assegnati in fase istruttoria, utilizzando l'allegato generato a seguito di chiusura dell'istruttoria di ammissione e trasmesso dal GAL a ciascun beneficiario;
- se la variante comporta l'acquisizione di nuove autorizzazioni: autorizzazioni amministrative previste per legge rilasciate dalle autorità competenti;

C.4.1.2. Istruttoria della domanda di variante

Il GAL istruisce la domanda di variante.

La variante è ammissibile solamente se:

- la nuova articolazione della spesa e delle operazioni non altera le finalità originarie del progetto;
- rispetta le caratteristiche tecniche degli interventi, le condizioni e i limiti indicati nelle presenti disposizioni attuative;
- non determina una diminuzione del punteggio attribuito che causi l'esclusione della domanda dalla graduatoria delle domande finanziate;
- è garantito il mantenimento dei requisiti che hanno determinato l'approvazione del progetto in base ai criteri di selezione.

La domanda di variante non può determinare un aumento del sostegno ammesso a finanziamento; eventuali maggiori spese sono totalmente a carico del richiedente.

Il GAL si riserva la facoltà di chiedere eventuali chiarimenti e documenti ritenuti necessari al completamento dell'iter amministrativo e, verificate le condizioni, redigerà relativo verbale e provvederà a comunicare l'esito istruttorio al beneficiario.

Solo dopo aver ricevuto la comunicazione di approvazione della variante il beneficiario può ritenere l'istanza ammessa.

In caso di mancata autorizzazione della variante richiesta, ai fini della rendicontazione delle spese, rimane valido il progetto approvato inizialmente.

La presentazione della domanda di variante così come i lavori e gli acquisti eventualmente effettuati prima dell'approvazione della stessa non comporta alcun impegno (finanziario o di altro tipo) per il GAL. Il beneficiario si assume il rischio che gli interventi realizzati e le spese sostenute non siano riconosciuti a consuntivo (saldo finale).

C.4.2. Adattamento tecnico / tecnico-economico

L'adattamento tecnico-economico riguarda modifiche al progetto non sostanziali, coerenti con gli obiettivi dell'intervento e che rappresentano l'introduzione di più idonee soluzioni tecnico-economiche, fermo restando l'importo della spesa ammessa e del sostegno concesso in sede di istruttoria e a condizione che sia sempre possibile identificare l'oggetto del sostegno.

Sono considerati adattamenti tecnico-economici:

- le variazioni progettuali che non comportino l'acquisizione di nuove autorizzazioni di legge;
- per i beneficiari non sottoposti al rispetto della normativa in materia di contratti pubblici, le modifiche tecniche di dettaglio e le soluzioni tecniche migliorative, purché contenute nel 15% della spesa ammessa;
- i cambi di fornitore/preventivo;

- la modifica di attrezzature o macchinari, rispetto a quelli indicati nella domanda di sostegno, con altri aventi caratteristiche tecniche e funzionali simili o comunque coerenti, giustificati e congrui rispetto al piano di investimento approvato;

L'adattamento tecnico-economico non richiede preventiva autorizzazione e il soggetto beneficiario è responsabile del buon fine dello stesso. Non fa sorgere in capo al GAL alcun impegno. Le suddette modifiche possono essere considerate ammissibili in sede di accertamento finale, nei limiti della spesa ammessa a finanziamento, purché siano motivate e illustrate nella documentazione tecnica finale e non alterino le finalità del progetto originario.

C.5 Eventuali ulteriori fasi di partecipazione del beneficiario

C.5.1. Domanda di proroga

Il beneficiario, per la realizzazione e rendicontazione delle operazioni, può richiedere, motivandole, n. 2 proroghe per un periodo massimo di 180 giorni calcolati a decorrere dal giorno successivo al termine stabilito per la realizzazione delle operazioni nel provvedimento di ammissione al finanziamento.

Tale istanza può essere concessa solamente in presenza di motivazioni oggettive e non imputabili alla volontà del beneficiario e laddove la concessione non pregiudichi il raggiungimento degli obiettivi di pagamento della Programmazione.

La richiesta di proroga deve essere presentata al GAL entro 10 giorni prima della scadenza del termine per la realizzazione degli investimenti mediante la procedura preposta sul servizio **“Sviluppo Rurale 2023-2027”**.

Il funzionario preposto all'istruttoria concede o non concede la proroga e comunica l'esito al beneficiario.

C.5.2. Domanda di voltura

Nel corso della realizzazione degli investimenti è ammessa la voltura della domanda ad altri soggetti, a seguito di:

- trasformazione aziendale;
- cessione/fusione/incorporazione;
- variazione di ragione sociale;
- insediamento di eredi.

La richiesta di voltura deve essere presentata mediante la procedura informatica preposta su SIAP.

È ammessa la voltura a condizione che:

- l'importo della spesa ammessa in sede di istruttoria rimanga invariato,
- sia sempre possibile identificare l'oggetto del sostegno,

- siano confermati gli impegni e i requisiti,
- il beneficiario rientri tra quelli previsti al par. *A.3 Beneficiari: chi può presentare la domanda di sostegno.*

Nel caso di semplice modifica della denominazione sociale, il beneficiario è tenuto a comunicare mediante la procedura preposta sul servizio “**Sviluppo Rurale 2023-2027**” tale cambiamento allegando la documentazione relativa e a provvedere ad allineare i dati iscritti nell’Anagrafe Agricola Unica sul proprio fascicolo aziendale.

Il GAL istruisce la domanda di voltura e comunica l’esito al beneficiario.

C.5.3. Domanda di rinuncia

Si può presentare domanda di rinuncia in qualsiasi momento tramite l’apposita funzione sul servizio “**Sviluppo Rurale 2023-2027**”. Tuttavia, se il beneficiario è già stato informato che sono state riscontrate inadempienze o se gli è stata comunicata l’intenzione di svolgere una visita sul luogo degli investimenti o se da tale visita emergono inadempienze, il ritiro non è consentito.

Il GAL nel caso di rinuncia dopo l’ammissione a finanziamento provvede ad istruire l’istanza di rinuncia, a comunicarne l’esito al beneficiario e a recuperare gli eventuali anticipi e/o acconti versati. In caso di rinuncia prima dell’ammissione a finanziamento, la domanda viene automaticamente archiviata dal sistema informativo.

C.5.4. Domanda di correzione errori palesi

Le **domande di sostegno** possono essere corrette e adeguate presentando domanda di correzione di errori palesi in caso di mero errore materiale riconosciuto dall’autorità competente sulla base di una valutazione complessiva del caso particolare e purché il soggetto richiedente abbia agito in buona fede.

La comunicazione di correzione e adeguamento di errori palesi può essere presentata solo relativamente alle domande di sostegno, entro la scadenza del bando.

Le domande di pagamento, in caso di errori palesi, potranno essere ritirate mediante la presentazione di una richiesta di annullamento, finalizzata alla successiva ripresentazione di una domanda di pagamento corretta, come descritto al par. *C.6.4 Richiesta di annullamento della domanda di pagamento.*

C.6 Domande di pagamento

Successivamente all’ammissione al sostegno, il beneficiario potrà presentare domande di pagamento di saldo, come di seguito descritto, esclusivamente in modalità telematica accedendo al servizio descritto al par. C.2.2 Presentazione delle domande, richiamando la propria domanda mediante il numero assegnato e creando la domanda di pagamento prescelta.

L'esito dell'istruttoria delle domande di pagamento di seguito descritta, sarà comunicato mediante la comunicazione trasmessa telematicamente al richiedente tramite il servizio Sviluppo Rurale 2023 – 2027.

C.6.1. Domanda di saldo

Al termine delle operazioni ammesse al sostegno e per almeno il 70 % (in termini fisici ~~e/o~~ di importo) di quanto ammesso al sostegno, il beneficiario presenta domanda di saldo relativa a tutte le spese sostenute, entro la data di trasmissione della domanda di pagamento. Le spese rendicontate totali devono essere pari ad almeno il [indicare numero] 70 % dell'importo ammesso, pena la decadenza della domanda, come indicato al capitolo B.1 Entità della spesa e del sostegno.

C.6.1.1. Termine per la presentazione della domanda di saldo

La domanda di saldo dev'essere presentata entro il 30 giugno 2026.

Il termine entro cui presentare la domanda di saldo sarà in ogni caso indicato nella comunicazione di ammissione a finanziamento.

La richiesta di saldo presentata oltre i termini, in assenza di richiesta di proroga e qualora si determini grave ritardo nell'attuazione degli interventi ammessi al finanziamento, comporta l'applicazione delle riduzioni, sino alla decadenza della domanda in caso di grave ritardo, come stabilito in apposita Determina; l'eventuale revoca del sostegno comporta la successiva restituzione delle somme già percepite, maggiorate degli interessi legali.

Inoltre, la domanda decade o è revocata totalmente a seguito di:

- perdita delle condizioni di ammissibilità;
- realizzazione di investimenti con spesa ammissibile inferiore alla soglia minima (escluse diminuzioni di spesa ammissibile derivanti da scontistica);
- realizzazione di investimenti che non rispondono a requisiti di funzionalità e completezza;
- violazione del divieto di cumulo;
- accertamento della non veridicità delle dichiarazioni presentate;
- esito negativo dell'eventuale controllo ex post.

C.6.1.2. Documentazione richiesta per la domanda di saldo

La domanda di pagamento di saldo dev'essere presentata esclusivamente in modalità telematica, attraverso il servizio **Sviluppo Rurale 2023–2027**, e a essa il beneficiario deve allegare la seguente documentazione:

1. copia dei documenti di spesa che devono obbligatoriamente riportare i contenuti previsti nell'Allegato I - Modalità e documentazione di pagamento del presente bando;
2. tracciabilità dei pagamenti effettuati mediante copia di disposizioni di pagamento ed estratto conto con evidenza dei pagamenti relativi all'intervento; a tale proposito si

evidenza che tutti i pagamenti devono essere effettuati solo dal beneficiario del sostegno e non da soggetti terzi, pena la parziale o totale mancata liquidazione del sostegno spettante;

3. documentazione tecnica (grafica e/o testuale) illustrante eventuali scostamenti rispetto a quanto ammesso a finanziamento rientranti nella definizione di adattamento tecnico / tecnico economico;
4. in caso di interventi edili e/o computati ed ammessi, computo metrico consuntivo con evidenza di eventuali scostamenti rispetto a computo preventivo;
5. documentazione fotografica esaustiva di tutti gli interventi realizzati comprese targhe e cartelli informativi (ALLEGATO II - Pubblicità)
6. Relazione finale sugli investimenti realizzati con dettaglio dei costi sostenuti e delle eventuali differenze rispetto a quanto previsto in domanda di aiuto

La documentazione di cui ai punti 1) e 2) dovrà essere inserita nella sezione “Documenti di spesa” presente sul servizio **Sviluppo Rurale 2023–2027**.

C.6.2. Istruttoria domande di saldo

I soggetti competenti per l’istruttoria delle domande di pagamento di saldo procedono ai controlli amministrativi che consistono, tra l’altro, nella verifica:

- a. della conformità degli interventi con quanto ammesso al sostegno, compresi il mantenimento degli impegni e il rispetto dei criteri di selezione;
- b. delle operazioni concluse e rendicontate;
- c. delle spese sostenute e dei pagamenti effettuati;
- a) dell’assenza di doppi finanziamenti irregolari; e del rispetto dei limiti di cumulabilità, come da paragrafo B.6.7
- d. della realizzazione dell’investimento stesso, salvo eventuali deroghe, mediante sopralluogo; in alternativa e per i casi normati dal DM n. 410727 del 04.08.2023, la verifica potrà essere effettuata mediante foto georiferite che diano certezza di realizzazione, come previsto al paragrafo 7.3.2.1 del PSP;
- e. la verifica della Regolarità Contributiva e della certificazione antimafia, ove previsti;

La domanda di pagamento può essere inoltre estratta a campione per essere sottoposta a controllo in loco per la verifica:

- a. dell’attuazione dell’operazione in conformità delle norme applicabili;
- b. di tutti i criteri di ammissibilità, degli impegni e degli altri obblighi relativi alle condizioni per la concessione del sostegno che è possibile controllare al momento della visita e che non sono state oggetto dei controlli amministrativi;
- c. dell’esattezza dei dati dichiarati dal beneficiario (raffrontandoli con i documenti giustificativi), compresa l’esistenza di documenti, contabili o di altro tipo, a corredo delle

domande di pagamento presentate dal beneficiario e, se necessario, un controllo sull'esattezza dei dati contenuti nella domanda di pagamento sulla base dei dati o dei documenti commerciali tenuti da terzi.

Sulla base dell'esito dei controlli amministrativi e del controllo in loco effettuati, è definito l'importo totale di spesa accertato e il conseguente relativo sostegno da erogare.

L'esito positivo di tali controlli comporta quindi l'inserimento della domanda in un elenco di liquidazione che sarà inviato ad ARPEA, la quale ne dispone il pagamento.

Qualora l'esito fosse invece negativo sarà seguito l'iter previsto dall'art. 10 bis L. n. 241/90.

L'istruttoria della domanda di acconto e di saldo si conclude in 180 giorni dalla data di trasmissione:

- in caso di esito positivo, con l'inserimento in un elenco di liquidazione da trasmettere ad ARPEA;
- in caso di esito negativo con il provvedimento di rigetto della domanda di acconto/saldo; conseguentemente essa comporterà la decadenza della pratica e il recupero delle eventuali somme precedentemente erogate.

C.6.3. Richiesta di annullamento della domanda di pagamento

In qualsiasi momento il beneficiario può richiedere l'annullamento della domanda di pagamento di saldo, se si è accorto di errori palesi nella compilazione, purché tale rilievo non sia conseguenza di controlli da parte dell'ufficio istruttore.

Per richiedere l'annullamento può presentare specifica domanda, accedendo alla propria pratica presente sul servizio descritto al par. C.2.2 e specificando le motivazioni per tale richiesta.

L'ufficio istruttore provvederà all'accettazione di tale domanda, e in tal caso sarà possibile presentare nuova domanda di pagamento, oppure al suo respingimento, e in tal caso si proseguirà con l'istruttoria della domanda precedentemente presentata.

C.7 Controlli ex-post (successivi al pagamento)

Successivamente all'erogazione del saldo l'intervento finanziato può essere soggetto ad un controllo ex post, per la verifica del mantenimento degli impegni.

Infatti, se entro cinque anni dalla data di conclusione dell'istruttoria del pagamento del saldo si verifica una delle seguenti condizioni:

- a) cessazione o trasferimento dell'attività produttiva al di fuori dell'area del programma;
- b) cambio di proprietà che procuri un vantaggio indebito a un'impresa o a un ente pubblico;
- c) qualsiasi altro cambiamento significativo che influisca sulla natura, gli obiettivi o l'attuazione dell'intervento finanziato, con il risultato di comprometterne gli obiettivi originari;

il sostegno è restituito dal beneficiario in proporzione al periodo per il quale gli impegni non sono stati soddisfatti e per l'importo relativo alla parte d'investimento che non ha rispettato l'impegno.

C.8 Riduzioni, sanzioni e decadenza/revoca (a seguito del mancato rispetto degli impegni)

Il mancato rispetto degli impegni essenziali comporta la decadenza e la revoca totale del sostegno e la restituzione delle eventuali somme percepite, maggiorate degli interessi maturati.

Il mancato rispetto degli impegni accessori comporta la decadenza parziale dal sostegno e la eventuale restituzione delle somme percepite, maggiorate degli interessi maturati.

La disciplina in materia di riduzioni ed esclusioni è normata dalla Determinazione dirigenziale n. 357 del 13/05/2024, in applicazione del Decreto Ministeriale n. 93348 del 26/02/2024.

L'entità della riduzione del sostegno è definita dal GAL con apposita Delibera del Consiglio di Amministrazione n° n 126 del 13/11/2024 ed applicata secondo le modalità previste nel Manuale delle procedure, dei controlli e delle sanzioni, approvato da A.R.P.E.A. con D.D. n. 71 del 05.03.2024.

In questo provvedimento sono definite le modalità di applicazione delle riduzioni in relazione alla gravità, entità e durata della violazione degli impegni.

Inoltre la domanda decade o è revocata totalmente a seguito di:

- perdita delle condizioni di ammissibilità;
- mancata ultimazione e relativa rendicontazione degli interventi entro il termine fissato fatte salve le concessioni di proroga e comunque tassativamente entro il termine ultimo previsto dalla Determinazione di riduzioni e sanzioni;
- realizzazione di investimenti con spesa ammissibile inferiore alla soglia minima, escluse diminuzioni di spesa ammissibile derivanti da scontistica e/o riduzione del costo di realizzazione
- realizzazione di investimenti che non rispondono a requisiti di funzionalità e completezza;
- violazione di quanto stabilito in tema di cumulabilità al Par B.6.7.;
- accertamento della non veridicità delle dichiarazioni presentate;
- esito negativo dell'eventuale controllo ex post.

C.9 Recupero dei pagamenti indebitamente percepiti

In caso di decadenza o rinuncia di una domanda per la quale siano già state liquidate somme in acconto, oppure qualora sia accertato un mancato rispetto degli impegni successivi al pagamento del saldo, il beneficiario è tenuto alla restituzione delle somme precedentemente percepite.

Sarà dunque notificato un provvedimento di recupero con il quale sarà prescritta la restituzione nei successivi 60 giorni, nelle modalità in esso specificate.

Qualora la restituzione non avvenga, decorreranno gli interessi dal giorno successivo alla scadenza dei 60 giorni e fino alla data del rimborso o della detrazione. Il calcolo degli interessi sarà applicato anche nei casi in cui ARPEA proceda alla compensazione mediante detrazione degli importi dovuti

da eventuali successivi pagamenti. In caso di indisponibilità di pagamenti successivi ARPEA potrà procedere con il recupero coattivo.

C.10 Cause di forza maggiore e circostanze eccezionali

Ai sensi del Regolamento (UE) 2021/2116, art. 3 e ai fini del sostegno, la «forza maggiore» e le «circostanze eccezionali» possono essere riconosciute in particolare nei seguenti casi:

1. una calamità naturale grave o un evento meteorologico grave che colpisce seriamente il beneficiario o l'operazione oggetto del finanziamento;
2. la distruzione fortuita dei fabbricati aziendali adibiti all'allevamento;
3. un'epizootia, la diffusione di una fitopatìa o di un organismo nocivo per le piante che colpisce la totalità o una parte, del patrimonio zootecnico o delle colture del beneficiario;
4. l'esproprio della totalità o di una parte consistente dell'azienda se tale esproprio non poteva essere previsto alla data di presentazione della domanda;
5. il decesso del beneficiario;
6. l'incapacità professionale di lunga durata del beneficiario.

I casi di forza maggiore e le circostanze eccezionali, nonché la relativa documentazione di valore probante a giudizio dell'autorità competente devono essere comunicati a quest'ultima tramite il servizio **“Sviluppo Rurale 2023-2027”**.

D. Disposizioni finali

D.1 Ispezioni e controlli

Gli Enti competenti effettuano i seguenti controlli, secondo le disposizioni del presente Bando e dei Manuali ARPEA:

- a. controlli tecnico-amministrativi obbligatori sul 100% delle domande di sostegno, compreso un eventuale sopralluogo per la verifica dello stato dei luoghi ex ante;
- b. controlli tecnico-amministrativi obbligatori sul 100% delle domande di pagamento, compreso almeno un sopralluogo per la verifica della realizzazione degli investimenti ammessi al sostegno;
- c. controlli in loco da effettuarsi su un campione minimo del 5% della spesa rendicontata;
- d. verifiche delle dichiarazioni rese (autocertificazioni), ai sensi del D.P.R. 445 del 28.12.2000 art. 72 e della L.R. 14/2014, art. 29, da effettuarsi sul 10% delle dichiarazioni rese;
- e. verifiche mirate all'individuazione di possibili casi di elusione, vale a dire della creazione di condizioni artificiose per il percepimento del sostegno, come previsto dall'art. 62 del Reg. (UE) 2021/2116 (Clausola di elusione);
- f. *in situ* (in azienda, in aula, in cantiere, da remoto, ecc.) finalizzati a vigilare sul regolare svolgimento delle iniziative;

g. controlli *ex post* (successivi al pagamento);

Il personale incaricato dei controlli redige apposito verbale di ispezione e controllo.

I richiedenti/beneficiari che partecipano al presente bando acconsentono a:

- permettere l'accesso agli incaricati dei controlli a qualsiasi livello, in ogni momento e senza restrizioni, ai luoghi sede degli investimenti ammessi, per svolgere le attività di ispezione;
- fornire tutta la documentazione che si riterrà necessaria ai fini dell'istruttoria e dei controlli previsti dalla normativa vigente in materia.

La domanda oggetto di verifica è respinta qualora un sopralluogo o un controllo (amministrativo o in loco), previsti dal paragrafo 7.3.2. del PSP, non possa essere effettuato per cause imputabili al richiedente/beneficiario o a chi ne fa le veci.

D.2 Dichiarazioni rese ai sensi del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000

I dati e le dichiarazioni contenuti e sottoscritti dagli interessati nelle domande devono essere veri e hanno valore di dichiarazioni sostitutive di atto di certificazione e di atto di notorietà ai sensi del D.P.R. 445 del 28/12/2000, art. 46 e 47; chi rilascia dichiarazioni false, pure in parte, subisce anche le sanzioni previste dall'art. 76 del medesimo D.P.R.

La domanda comprende, in particolare, le dichiarazioni che il soggetto richiedente deve sottoscrivere: è molto importante che chi fa domanda sia consapevole dei requisiti e delle prescrizioni che l'intervento prevede e dell'impegno a rispettarli per l'intero periodo di esecuzione/attuazione.

Se nel corso dei controlli effettuati ai sensi dell'art. 71 del DPR 445/2000 sono rilevate delle irregolarità o delle omissioni, rilevabili d'ufficio, non costituenti falsità, il Responsabile del Procedimento dà notizia all'interessato di tale irregolarità. In mancanza di regolarizzazione o di completamento della dichiarazione il procedimento non ha seguito e la domanda decade.

Qualora nel corso dei controlli delle dichiarazioni sostitutive emerga la non veridicità del loro contenuto, oltre alla segnalazione all'autorità giudiziaria, il soggetto richiedente, fermo restando quanto disposto dall'art. 76 del D.P.R. 445/2000, decadrà dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera e si procederà al recupero delle somme indebitamente percepite (articolo 75 - Decadenza dai benefici), con revoca dei benefici già eventualmente erogati e divieto di accesso a contributi, finanziamenti e agevolazioni per un periodo di 2 anni decorrenti da quando l'Amministrazione ha adottato l'atto di decadenza per la dichiarazione.

D.3 Monitoraggio dei risultati

I beneficiari, su richiesta del GAL, devono fornire le informazioni necessarie alla valutazione dell'operazione anche successivamente alla liquidazione della domanda di saldo, secondo le modalità e tempistiche comunicate dal GAL stesso.

D.4 Pubblicazione, informazioni e contatti

I provvedimenti amministrativi riferiti al presente bando sono pubblicati sul sito internet istituzionale del GAL, all'indirizzo: www.terredelsesia.it

Gli atti amministrativi e le informazioni riferiti alle singole istanze sono consultabili dai beneficiari **esclusivamente in formato digitale** attraverso il servizio **"Sviluppo Rurale 2023-2027"**, pubblicato sul **portale** <https://servizi.regione.piemonte.it>.

I contatti degli uffici del GAL sono i seguenti:

GAL Terre del Sesia S.C. a R.L.

Corso Roma, 35 – 13019 Varallo (VC)

Telefono: +39 0163 51555 Interno 6

Email: segreteria@terredelsesia.it – PEC: pec@terredelsesia.it

L'assistenza tecnica per l'utilizzo del sistema di presentazione online delle domande e di rendicontazione è garantita dal lunedì al venerdì, dalle ore 8:00 alle ore 18:00, festivi esclusi, chiamando il numero 011.0824455 o utilizzando gli appositi *form* di richiesta presenti nelle *home page* del servizio *web* **"Sviluppo Rurale 2023-2027"**.

Il Reg. di esecuzione (UE) n. 2022/129 della Commissione prevede che alcuni interventi realizzati con fondi dello Sviluppo Rurale 2023-2027 siano accompagnati da azioni di informazione e comunicazione. Di seguito il link di riferimento alle indicazioni per la realizzazione di targhe e cartelli e sulla comunicazione: <https://www.regione.piemonte.it/web/temi/fondi-progetti-europei/sviluppo-rurale-piemonte/targhecartelli-informativi-sviluppo-rurale-piemonte-2023-2027>

D.5 Ricorsi

Nel caso di provvedimento con esito negativo o parzialmente positivo il soggetto richiedente/beneficiario può:

- presentare istanza motivata di riesame al Responsabile del procedimento del GAL che ha emanato l'atto amministrativo di cui si chiede la revoca o l'annullamento;
- ricorso giurisdizionale al TAR competente entro 60 giorni a decorrere dalla notificazione, pubblicazione o piena conoscenza dell'atto;

- ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro il termine di 120 giorni a decorrere dalla notificazione, pubblicazione o piena conoscenza dell'atto;
- ricorso all'Autorità giudiziaria ordinaria per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine di prescrizione previsto dal Codice Civile. Foro di Vercelli.

E. Glossario

Soggetto richiedente	Un soggetto dotato o meno di personalità giuridica, una persona fisica o un gruppo di persone fisiche, responsabile della presentazione della domanda di sostegno e dell'avvio o dell'avvio e dell'attuazione delle operazioni.
Beneficiario	Il soggetto richiedente una volta ammesso al finanziamento.
Soggetto delegato	Il soggetto delegato dal richiedente a operare su SIAP. Può essere un delegato esterno (professionista incaricato) o un rappresentante del soggetto richiedente autorizzato alla firma.
Soggetto attuatore	Soggetto accreditato dalla Regione Piemonte all'accompagnamento degli aspiranti imprenditori nella costruzione del Business Plan.
Complemento per lo sviluppo rurale (CSR) delle Regione	Documento di attuazione a livello regionale del Piano Strategico della PAC (nazionale). In esso ciascuna regione definisce gli interventi da attuare, lo stanziamento delle relative risorse finanziarie e la calendarizzazione dei bandi con la definizione dei principi di selezione.
Data fine lavori	Data entro cui devono essere concluse e rendicontate le attività oggetto dell'operazione ammessa a sostegno. La data è indicata nel provvedimento di ammissione al sostegno.
Domanda di sostegno	Istanza attraverso cui un soggetto chiede di partecipare ad un determinato regime di aiuto del PSP 2023-27 (Intervento, Sotto-intervento, Azione)
Intervento	Uno strumento di sostegno con una serie di caratteristiche (es. finalità, tipologie di beneficiari, condizioni di ammissibilità, impegni), specificate da una "scheda intervento" nel piano strategico della PAC (es. SRH01 - Erogazione dei servizi di consulenza). Un Intervento può essere composto da uno o più Sotto-interventi o Azioni.
Operazione	Un progetto, un contratto, un'attività, un investimento o un gruppo di progetti o attività, contratti, investimenti selezionati nell'ambito del piano strategico della PAC.
Piano Strategico della PAC	Documento di attuazione a livello nazionale del Piano Strategico della PAC (Politica Agricola Comune), approvato dalla Commissione Europea e contenente la descrizione degli interventi da attuare sul territorio italiano per il I (FEAGA) e II pilastro (FEASR).

Si riportano di seguito le abbreviazioni utilizzate nel testo e nei relativi allegati.

ARPEA	Agenzia regionale piemontese per l'erogazione in agricoltura
BURP	Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte
CAA	Centro di assistenza agricola
CCIAA	Camera di Commercio Industria Artigianato Agricoltura
CIE	Carta di Identità Elettronica
CNS	Carta nazionale dei servizi
CSR	Complemento per lo Sviluppo Rurale
CUP	Codice Unico di Progetto
DD	Determinazione Dirigenziale
DGR	Deliberazione della Giunta Regionale
D.Lgs	Decreto Legislativo
DM	Decreto Ministeriale
DPR	Decreto del Presidente della Repubblica
FEASR	Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale
LR	Legge Regionale
MASAF	Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste
MIMIT	Ministero delle Imprese e del Made in Italy
PAC	Politica Agricola Comune
PEC	Posta elettronica certificata
PSP	Piano Strategico della PAC
SAL	Stato avanzamento lavori
SCA	Segnalazione certificata di agibilità
SEE	Spazio Economico Europeo
SIAP	Sistema informativo agricolo piemontese
SPID	Sistema Pubblico di Identità Digitale
s.m.i.	successive modifiche e integrazioni
TFUE	Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea
TAR	Tribunale Amministrativo Regionale

F. Normativa di riferimento

F.1 Regolamenti dell'Unione Europea

- Regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021 recante norme sul sostegno ai piani strategici che gli Stati membri devono redigere nell'ambito della politica agricola comune (piani strategici della PAC) e finanziati dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga i regolamenti (UE) n. 1305/2013 e (UE) n. 1307/2013.
- Regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga il regolamento (UE) n. 1306/2013.
- Regolamento (UE) 2022/2472 della Commissione, del 14 dicembre 2022 (ABER), che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali (Testo rilevante ai fini del SEE).
- Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) (Testo rilevante ai fini del SEE).
- Regolamento (UE) 702/2014 della Commissione del 25 giugno 2014 che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali e che abroga il regolamento della Commissione (CE) n. 1857/2006.

F.2 Norme statali

- Piano strategico PAC 2023-2027, approvato con Decisione di esecuzione della Commissione Europea c(2022)8645 del 2 dicembre 2022, ai fini del sostegno dell'Unione Europea finanziato dal Fondo Europeo Agricolo di Garanzia e dal Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (il PSP Italia è operativo a partire dal 1 gennaio 2023). Testo vigente approvato con Decisione di esecuzione della Commissione Europea c(2022)8645 del 2 dicembre 2022.
- Decreto Ministeriale n. 2588 del 10/3/2020 in tema di condizionalità (suppl. ord. N. 18 alla GU n. 113 del 4/5/2020).
- DPR 28 dicembre 2000 n. 445 "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa" e s.m.i.
- Legge n. 241/90 "Disposizioni legislative in materia di documentazione amministrativa" e s.m.i.
- Decreto del MASAF del 4 agosto 2023 "Modalità di accertamento della legittimità e regolarità delle operazioni finanziate dal FEASR per i tipi di intervento che non rientrano

nel campo di applicazione del Sistema Integrato di Gestione e Controllo di cui al Titolo IV, Capitolo II del regolamento (UE) n. 2021/2116”.

F.3 Manuali dell’Organismo pagatore ARPEA

- Manuale Arpea “Manuale delle procedure, controlli e sanzioni” Misure Non SIGC CSR 2023/2027 approvato con determina n. 179 del 03/07/2024 e s.m.i.

F.4 Norme regionali

- Complemento Sviluppo Rurale (CSR) 2023-2027 della Regione Piemonte, in attuazione del Piano strategico PAC 2023-2027, approvato con Decisione di esecuzione della Commissione Europea c(2022)8645 del 2 dicembre 2022, adottato con D.G.R. n. 17-6532 del 20 febbraio 2023. Testo vigente approvato con D.G.R. n. 5-8514 del 30 aprile 2024.
- Legge regionale 14 ottobre 2014, n. 14 e s.m.i. “Norme sul procedimento amministrativo e disposizioni in materia di semplificazione.”
- Legge regionale 1 del 22 gennaio 2019 e s.m.i. “Riordino delle norme in materia di agricoltura e di sviluppo rurale”.

F.5 Atti regionali

- Determinazione dirigenziale 578/A1700A/2023 del 6 luglio 2023 contenente le Condizioni generali di validità dei regimi di aiuto previsti dal CSR 2023-2027 e di ammissibilità degli interventi soggetti alle regole sugli aiuti di Stato.
- Deliberazione della Giunta Regionale n. 17-6461 del 30.01.2023, “PR FSE Plus 2021-2027, Priorità I, Ob. Specifico a), Azione 4. Approvazione, per gli anni 2023-2025 dell’Atto di indirizzo “Servizi ex ante ed ex post di sostegno alla creazione d’impresa e al lavoro autonomo sul territorio regionale (ivi compreso il trasferimento d’azienda)”.
- Determinazione dirigenziale n. 267 del 02.06.2023, successivamente rettificata per meri errori materiali, dalla determinazione dirigenziale n. 313 del 27 giugno 2023, di approvazione dell’Avviso per la presentazione di proposte progettuali per la realizzazione dei “Servizi ex ante ed ex post di sostegno alla creazione d’impresa e al lavoro autonomo sul territorio regionale (ivi compreso il trasferimento d’azienda)”.
- Determinazioni dirigenziali n. 670 del 30.11.2023 e n. 15 del 22.01.2024 con le quali i soggetti attuatori sono stati autorizzati a realizzare le proposte progettuali approvate.
- **SSL S.I.S.Te.Ma** - Sviluppo Integrato e Sostenibile dei Territori Marginali della Valsesia del Lago D’Orta approvato dalla Regione Piemonte con Determinazione Dirigenziale N° 939 del 01 dicembre 2023 nel quadro dell’Intervento SRG06 del CSR 2023-2027.

G. Allegati

- ALLEGATO I - Modalità e documentazione di pagamento
- ALLEGATO II - Pubblicità del sostegno
- ALLEGATO III - Trattamento dati personali
- ALLEGATO IV - Pregressi accordi commerciali (Facoltativo)
- ALLEGATO V – Elenco regimi di qualità e certificazioni
- ALLEGATO VI – Istruzioni operative limite cumulabilità
- ALLEGATO VII – Modello comunicazione cumulabilità (da presentare in fase di domanda di SALDO)
- ALLEGATO VIII – Accordo di Rete (Obbligatorio)
- ALLEGATO IX – Descrizione del progetto (Obbligatorio)
- ALLEGATO X – Autovalutazione (Obbligatorio)
- ALLEGATO XI – Tabella di raffronto dei preventivi (Facoltativa)
- ALLEGATO XII - DM_18_4_2005_Definizione_PMI